

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

155° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	10
3 ^a - Affari esteri	»	14
4 ^a - Difesa	»	19
5 ^a - Bilancio	»	21
6 ^a - Finanze e tesoro	»	29
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	33
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	37
10 ^a - Industria	»	41
11 ^a - Lavoro	»	43
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	44

Giunte

Elezioni	<i>Pag.</i>	3
----------------	-------------	---

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	47
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri	»	51
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	52

ERRATA CORRIGE

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 14,45.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta conclude l'esame delle questioni interpretative dell'articolo 68 della Costituzione.

Intervengono i senatori Gallo, Filetti, Ruffino ed il Presidente.

La Giunta approva all'unanimità la seguente relazione del Presidente: «La Giunta, nell'esaminare i criteri interpretativi del secondo comma dell'articolo 68 alla luce della prassi parlamentare e della concreta esperienza dell'avvio dell'attività nella decima legislatura, ha riaffermato il principio del *fumus persecutionis* come filtro fondamentale attraverso il quale viene condotto l'esame delle autorizzazioni a procedere.

La discussione ha messo in luce il significato dell'espressione *fumus persecutionis*, col quale non si intende l'atteggiamento dolosamente persecutorio dell'organo giudiziario nei confronti del parlamentare, che oltre ad essere statisticamente irrilevante giustificerebbe la tutela del parlamentare in altra sede. Con l'espressione si intende invece persecutoria l'azione penale che, per il tempo e le modalità del suo esercizio ovvero per la sua manifesta infondatezza, pur diretta, nei confronti del singolo parlamentare, costituisce un *vulnus* per l'istituzione parlamentare.

Se si volesse schematizzare e senza alcuna pretesa di innovare su categorie sulle quali si è già soffermata la dottrina, si potrebbe parlare di:

fumus persecutionis di primo grado o persecuzione dolosa del magistrato nei confronti del parlamentare;

fumus persecutionis di secondo grado o soggettivo, quando deriva dalle modalità e dal tempo dell'esercizio dell'azione penale;

fumus persecutionis di terzo grado o oggettivo che emerge dalla manifesta infondatezza dell'azione.

Nell'applicazione del criterio sopra richiamato la Giunta valuta in particolare:

1) il momento dell'avvio dell'azione penale e in particolare se abbia avuto inizio e si riferisca a fatti precedenti o successivi al mandato parlamentare;

2) il compimento di atti del procedimento in periodi coincidenti con momenti aventi particolare significato politico;

3) la propalazione attraverso gli organi di informazione delle iniziative giudiziarie;

4) se il reato sia stato commesso in occasione di manifestazioni politiche che si possono valutare come estrinsecazione del mandato parlamentare *latu sensu*;

5) la natura del reato quando, pur non essendo attinente all'attività parlamentare nell'accezione più ampia, costituisce manifestazione del pensiero del parlamentare;

6) la natura politica del reato o comunque la forte valenza politica della modalità dell'azione e delle circostanze in cui è stato commesso;

7) il concorso di più persone nel reato quando nei confronti degli altri coimputati il procedimento segue il suo corso regolare;

8) se si tratti di reati commessi come amministratori di enti locali;

9) se si tratti di reati comuni;

10) se si tratti di reati comuni con rilevante allarme sociale.

Si prende altresì in considerazione, pur non avendo valore decisivo:

a) la forma della domanda e la completezza delle allegazioni ai fini dell'esame della Giunta;

b) la richiesta del parlamentare tendente ad ottenere o meno l'autorizzazione a procedere.

La Giunta ha unanimemente ritenuto l'inopportunità di fissare criteri rigidi, considerando gli stessi come meramente indicativi nella valutazione che va condotta caso per caso.

Nella discussione è stato espresso il disagio per la ripetuta pronuncia di dinieghi in questa prima fase della legislatura e la Giunta si è impegnata, oltre che a un esame rigoroso, a un comportamento dei suoi componenti nell'aula più coerente con le posizioni manifestate in sede istruttoria e soprattutto maggiormente esplicativo delle ragioni della proposta della Giunta».

VERIFICA DEI POTERI

Regione Puglia

Il senatore Guizzi, relatore per la Regione Puglia, riferisce sulla situazione elettorale della predetta Regione.

La Giunta quindi all'unanimità - accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore - delibera:

a) di respingere i ricorsi presentati dal candidato Fallucchi del gruppo 12 (DC), dal candidato Mitrotti del gruppo 5 (MSI-DN), dal signor Dellaquila (in favore del candidato Cioce del gruppo 9 - PSDI);

b) di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella Regione stessa, e cioè: Acquaviva, Bompiani, Busseti, Cannata, Consoli, De Giuseppe, Dell'Osso, Dipaola, Giacobuzzo, Iannone, Lops, Manieri, Mezzapesa, Moro Bonini, Nebbia, Orlando, Petrarca, Pulli, Putignano, Specchia e Visibelli.

Regione Veneto

Il senatore Gallo, relatore per la Regione Veneto, riferisce sulla situazione elettorale di detta Regione.

La Giunta quindi all'unanimità - accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore - delibera:

a) di respingere il ricorso presentato dal candidato Spano del gruppo 6 (PSI);

b) di non prendere in considerazione l'esposto presentato dal segretario della Liga Veneta;

c) di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella Regione stessa, e cioè: Andreini, Chiesura, Cortese, De Rosa, Degan, Emo Capodilista, Fabris, Ferrari-Aggradi, Giovanni Angelo Fontana, Giacometti, Giugni, Gradari, Lipari, Longo, Melotto, Basaglia Ongaro, Pavan, Perina, Pizzol, Rigo, Rumor, Serri e Zanella.

Regione Calabria

Il senatore Mazzola, relatore per la Regione Calabria, riferisce sulla situazione elettorale della predetta Regione.

Dopo un intervento del Presidente, la Giunta all'unanimità - accogliendo le proposte in tal senso avanzate dal relatore - delibera:

a) di respingere i ricorsi presentati dai candidati Frasca e Torsello del gruppo 10 (PSI-PSDI-PR), dal candidato Fimognari del gruppo 5 (DC), nonché dal candidato Tassone del gruppo 6 (Partito Sardo d'Azione - Alleanza Federalismo);

b) di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella Regione stessa, e cioè: Alberti, Covello, Donato, Franco, Garofalo, Mesoraca, Murmura, Perugini, Petronio, Tripodi e Zito.

Infine, la Giunta dà mandato al Presidente di individuare eventuali iniziative da intraprendere, in relazione al sequestro dei verbali elettorali effettuato dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

69^a Seduta

Presidenza del Presidente
ELIA

Intervengono il ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica Cirino Pomicino, il ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento Mattarella, il sottosegretario di Stato all'interno Spini ed il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia D'Acquisto.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

Franza ed altri: Modificazioni all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale (215)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Commissione riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore Mazzola, illustra una nuova stesura del disegno di legge in titolo, da lui predisposta. Il nuovo testo si compone di quattro articoli, che tengono conto degli emendamenti al disegno di legge n. 215 presentati dal senatore Guzzetti e dal relatore stesso, già illustrati nella seduta di ieri, nonché del dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 1987.

Il senatore Taramelli dà quindi conto delle proposte di emendamento al disegno di legge in titolo predisposte dalla senatrice Tossi Brutti.

Il senatore Mazzola sottolinea che i due testi non divergono sostanzialmente salvo per il fatto che l'incompatibilità a carico dei dipendenti dell'Unità sanitaria locale, tra la carica di consigliere comunale e quella di membro del

consiglio di gestione della USL stessa, risulta prevista solo in quello da lui predisposto.

Dopo un ampio dibattito, nel quale intervengono i senatori Pasquino, Guzzetti e Murmura ed il presidente Elia, la Commissione conviene di assumere come testo base quello proposto dal senatore Mazzola, ad eccezione dell'articolo 1, riguardo al quale si assume il testo dell'articolo 2, proposto dalla senatrice Tossi Brutti, che appare più organico.

Dopo interventi del sottosegretario Spini (che solleva il problema del numero dei componenti delle assemblee, nel caso di USL monocomunali) e del senatore Guzzetti (che sottolinea l'obbligo di astensione dalla votazione del componente dell'assemblea, in caso di conflitto di interessi), il presidente Elia pone in votazione, articolo per articolo, il nuovo testo che risulta approvato, dopo un dibattito, nel quale prendono parte i senatori Murmura, Pontone, Taramelli, il sottosegretario Spini ed il relatore, nella seguente formulazione:

«Art. 1.

All'articolo 2, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154, è aggiunto il seguente numero:

13) i dipendenti della comunità montana, che svolgano funzioni dirigenziali o a cui siano attribuite funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento, per i consigli dei comuni che fanno parte della stessa comunità montana.

Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, le parole "10) e 11)" sono sostituite dalle seguenti: "10), 11) e 13)".

«Art. 2.

All'articolo unico, comma 1, della legge 15 gennaio 1986, n. 4, è aggiunta la seguente lettera c):

c) non può essere eletto alla carica di componente delle assemblee della comunità

montana e della associazione intercomunale, di cui all'articolo unico, lettera a), della presente legge, chi ha rapporto di lavoro, di dipendenza o di consulenza a qualsiasi titolo con l'Unità sanitaria locale stessa».

«Art. 3.

Il numero 8 dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154, è sostituito dal seguente:

“8) i dipendenti della Unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione previsto dall'articolo 15, comma 9, n. 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono”».

«Art. 4.

Dopo l'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è aggiunto il seguente articolo 11-bis.

“Ai dipendenti dell'Unità sanitaria locale di cui al punto 8 dell'articolo 2, primo comma, della presente legge, consiglieri comunali di un Comune che concorre a costituire l'Unità sanitaria locale, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti del precedente articolo 7”».

«Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Il presidente Elia propone che, a seguito delle modifiche apportate, il disegno di legge abbia il seguente nuovo titolo: «Modifiche ed integrazioni della legge 23 aprile 1981, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale, nonché della legge 15 gennaio 1986, n. 4, concernente

disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle Unità sanitarie locali».

La Commissione concorda, dando mandato al relatore Mazzola di riferire all'Assemblea in senso favorevole al provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (226-565-B), risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Tedesco Tatò ed altri e Mancino ed altri, approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica e modificato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Guzzetti, il quale dà conto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati: alcune di esse, a suo parere, hanno carattere essenzialmente formale (quale la sostituzione al comma 1 e al comma 5 del termine «deliberazione» con l'altro «autorizzazione») altre sono migliorative del testo approvato dal Senato (come la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 6 che vieta al procuratore della Repubblica di svolgere indagini preliminari e fissa in quindici giorni il termine a lui concesso per la trasmissione degli atti al Collegio di cui all'articolo 7) altre, ancora, rispondono ad una finalità, forse eccessiva, di puntuale definizione (in particolare la nuova formulazione dell'articolo 10) laddove, infine, all'articolo 7 ed all'articolo 9, sono introdotte modifiche di carattere sostanziale.

Per ciò che riguarda l'articolo 7, mentre viene allargata la platea dei giudici cui attingere per l'istituzione del collegio - sia mediante l'abbassamento dell'anzianità di servizio minima dei sorteggiandi da otto a cinque anni sia mediante la sorteggiabilità anche dei magistrati addetti all'ufficio di Pubblico ministero - viene anche stabilito il principio della proroga della durata del collegio oltre la data di scadenza per i procedimenti pendenti.

Quanto all'articolo 9, viene stabilito al comma 3, il principio dell'insindacabilità della deliberazione dell'Assemblea in ordine al-

l'autorizzazione di cui all'articolo 1, e si afferma, al comma 4, che l'Assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al Collegio anzichè al Procuratore della Repubblica.

Il relatore esprime gravi perplessità, in accordo peraltro con l'ampio ed argomentato parere della Commissione giustizia, soprattutto su tale ultima modifica, rilevando come essa vulneri l'impianto generale della riforma, diretta a garantire la sottoposizione del Ministro alle norme processuali di diritto comune dopo che fosse intervenuta l'autorizzazione della Camera competente, ed istituisca un'anomala figura di magistrato requirente.

Il senatore Maffioletti concorda con le perplessità espresse dal relatore, sottolineando, fra l'altro, che la stessa scelta di attribuire al voto della Camera competente, prodromico all'esercizio dell'azione penale, valore di autorizzazione, risponde ad una precisa visione riduttiva della giurisdizione penale del magistrato nei confronti del membro del Governo che ben si accorda con le modifiche all'articolo 9, entrambe di segno chiaramente restauratore. A suo parere, tuttavia, la prima esigenza da soddisfare in questo momento è quella di una rapida riforma del sistema esistente, che venga incontro alle indicazioni del voto referendario. Egli ritiene quindi che si possa rinunciare a modificare il testo proveniente dalla Camera risolvendo in via interpretativa i problemi che esso comporta, in particolare nel senso di ritenere che il Collegio, dopo aver ricevuto dalla Camera competente gli atti secondo il disposto del comma 4 dell'articolo 9, debba trasmetterli al Procuratore della Repubblica.

Il sottosegretario D'Acquisto rileva che la modifica del comma 4 dell'articolo 9, frutto di un lungo dibattito, risponde ad un'opinione, condivisa dalla maggioranza della Camera dei deputati, secondo la quale lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del Collegio rappresenta comunque un elemento garantista per i corretti rapporti fra i poteri dello Stato. D'altra parte, il fatto che i membri del Collegio siano magistrati ordinari rende la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento sostanzialmente conforme alle indicazioni emerse dal risultato del *referendum* popolare.

Il relatore Guzzetti, dal canto suo, rileva come proprio la precisazione del Sottosegretario dimostri che il problema da lui sollevato non può essere risolto in via interpretativa, come affermato dal senatore Maffioletti.

Il senatore Strik Lievers, nel concordare con le osservazioni del relatore, ribadisce però l'opposizione del Gruppo federalista europeo ecologista al disegno di legge costituzionale nel suo complesso che introduce nel sistema, anche formalmente, la scriminante della «ragion di Stato» e, pur rendendosi conto dell'impossibilità di presentare proposte emendative se non alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, riafferma l'assoluta contrarietà della sua parte politica all'applicabilità delle norme in esame anche ai Ministri cessati dalla carica.

Il senatore Guizzi, nel condividere complessivamente le osservazioni svolte dal relatore, richiama però l'attenzione sulla necessità di non modificare il disegno di legge costituzionale al fine di garantirne l'approvazione in seconda deliberazione entro il termine del 31 dicembre.

Il senatore Pontone rileva come le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati costituiscano una conferma ulteriore della volontà della maggioranza di sottrarsi al compito di dare attuazione alle indicazioni del voto referendario, che, a giudizio della sua parte politica, si sarebbe dovuta realizzare attraverso la sottoposizione dei membri del Governo alla procedura penale di diritto comune, fatte salve le immunità previste per quei Ministri che siano anche membri del Parlamento. Egli annuncia perciò che voterà contro le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e riafferma, quindi, nel contempo, la sua contrarietà al disegno di legge nel suo complesso.

Il presidente Elia, pur condividendo molte delle perplessità espresse nel corso del dibattito, fa presente la necessità di assicurare un rapido *iter* al disegno di legge costituzionale in modo da consentirne la definitiva approvazione entro il 31 dicembre. Egli ritiene, peraltro, che i problemi relativi all'attività del Collegio dopo la remissione degli atti da parte della Camera competente debbano essere risolti in sede di legge ordinaria.

Si passa all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Un emendamento del senatore Pontone, diretto a ripristinare il testo dell'articolo 1 approvato dal Senato, posto ai voti, non è approvato.

Sono di seguito approvati l'articolo 1, l'articolo 5 e il comma 2 dell'articolo 6 nel testo proposto dalla Camera dei deputati.

Il senatore Pasquino presenta un emendamento diretto a ripristinare il testo dell'articolo 7 approvato dal Senato.

Il sottosegretario D'Acquisto fa presente che il nuovo testo dell'articolo 7 è stato approvato dalla Camera dei deputati su richiesta del Governo al fine di assicurare l'effettiva possibilità di effettuare il sorteggio per la costituzione del Collegio anche nei distretti di minori dimensioni.

L'emendamento del senatore Pasquino, posto ai voti, non è approvato.

Sono di seguito approvati l'articolo 7 e il comma 3 dell'articolo 8 nel testo proposto dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame delle modifiche all'articolo 9.

Il senatore Strik Lievers presenta un emendamento al comma 3 diretto a ripristinare il testo approvato dal Senato, rilevando che l'insindacabilità del voto dell'Assemblea, che concede o nega l'autorizzazione, appare diretta essenzialmente a tutelare l'impunità del «delitto di Stato».

Si associa il senatore Pontone.

L'emendamento del senatore Strik Lievers, posto ai voti, non è approvato.

È di seguito approvato il comma 3 dell'articolo 9 nel testo proposto dalla Camera dei deputati.

Il senatore Pontone presenta un emendamento al comma 4 dell'articolo 9 diretto a ripristinare il testo approvato dal Senato.

Il senatore Mazzola, a nome del Gruppo democratico cristiano, annuncia voto contrario all'emendamento, riservandosi però espressamente di affrontare un'ulteriore valutazione della questione in vista della discussione in Assemblea.

Il senatore Pasquino e il senatore Strik Lievers annunciano voto favorevole.

Il relatore annuncia la propria astensione.

L'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Sono di seguito approvati il comma 4 dell'articolo 9 e il comma 1 dell'articolo 10 nel testo proposto dalla Camera dei deputati.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Guzzetti di riferire all'Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito.

Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego (989)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

Il presidente Elia avverte che si passerà all'esame dell'articolato, ricordando che il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole al testo proposto dalla Sottocommissione, ad eccezione dell'articolo 5-ter, concernente l'inserimento nella nona qualifica funzionale dei direttori di sezione delle Amministrazioni universitarie.

Si passa all'esame dell'articolo 1. Senza discussione è approvato il testo proposto dalla Sottocommissione.

Si passa all'esame dell'articolo 2 (relativo alla nomina di primo dirigente del personale dei soppressi ruoli ad esaurimento).

Con il voto contrario del Gruppo comunista sono approvati i commi 1 e 2 del testo proposto dalla Sottocommissione.

Si passa quindi all'esame di un emendamento del senatore Dell'Osso (di cui sono firmatari anche i senatori Lombardi, Ventre, Murmura, Guizzi e Pierri) diretto ad assicurare la copertura degli organici del Ministero delle finanze per le qualifiche di primo dirigente e per le quali non siano state ancora indette le relative procedure concorsuali, mediante lo scrutinio per merito comparativo.

Il presidente Elia fa presente la necessità di evitare che una simile norma possa determinare una disparità di trattamento rispetto ai funzionari di altri Ministeri facendo così nascere un grave contenzioso.

Dopo interventi del senatore Lombardi, che sottolinea la specificità della situazione del Ministero delle finanze, del relatore e del

senatore Dell'Osso, il quale propone di approvare l'emendamento riservando all'Assemblea una più attenta riflessione sul punto, l'emendamento è approvato col voto contrario del Gruppo comunista.

Il mantenimento dell'articolo 3 del testo del disegno di legge, posto ai voti, non è approvato.

Senza discussione sono approvati gli articoli 4 e 5 del testo proposto dalla Sottocommissione (concernenti, rispettivamente, la composizione delle commissioni di concorso ed il personale escluso dall'applicazione della legge).

Dopo dichiarazioni di voto rispettivamente contraria da parte del senatore Maffioletti (che protesta per la superficialità con cui vengono affrontati temi tanto delicati) e favorevole da parte del senatore Pontone, è approvato un emendamento del senatore Lombardi diretto ad introdurre un nuovo articolo tendente a consentire il trattenimento in servizio per due anni, a richiesta degli interessati, dei dirigenti generali e dei dirigenti superiori delle Pubbliche amministrazioni, anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il senatore Guizzi, al fine di agevolare l'iter di approvazione del provvedimento, ritira un emendamento, precedentemente presentato ma non ancora sottoposto al parere della Commissione bilancio, diretto ad estendere i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 al personale delle sopresse carriere ordinarie di concetto che ha svolto mansioni uguali a quelle degli impiegati della *ex* carriera speciale. Egli si riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Il Presidente ricorda che l'articolo 5-bis del testo approvato dalla Sottocommissione è stato ritirato dal Governo nella precedente seduta e che nei confronti dei successivi emendamenti proposti dalla Sottocommissio-

ne (tendenti, rispettivamente, ad introdurre gli articoli 5-ter e 5-quater) la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Si passa all'esame dell'articolo 5-ter, diretto ad ottenere l'inquadramento nella nona qualifica funzionale dei direttori di sezione delle Università.

Il senatore Guizzi ribadisce l'opportunità di tale modifica, che - egli ricorda - riproduce una proposta emendativa da lui presentata al disegno di legge sull'istituzione della nona qualifica funzionale e ritirata su richiesta del Governo che lo aveva invitato a ripresentarla in sede di esame del disegno di legge sulla soppressione dei ruoli ad esaurimento.

Il senatore Taramelli dichiara l'opposizione del Gruppo comunista a tale norma, che oltretutto riaprirebbe il contenzioso in ordine alla posizione degli appartenenti alle carriere ad esaurimento delle Amministrazioni universitarie che già erano stati inquadrati nella nona qualifica.

Viene quindi approvato un emendamento del senatore Guizzi diretto a sopprimere all'articolo 5-ter il requisito dell'idoneità nelle prove scritte ed orali per l'accesso alla nona qualifica.

L'articolo 5-ter del testo proposto dalla Sottocommissione è quindi approvato nel testo così modificato.

Dopo la protesta del senatore Maffioletti per l'assenza del Governo, il Gruppo comunista abbandona la seduta.

Senza discussione, è approvato l'articolo 5-quater diretto ad eliminare talune disparità di trattamento fra i magistrati dei TAR e quelli della Corte dei conti, nel testo proposto dalla Sottocommissione.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire all'Assemblea nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 13,40.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

54ª Seduta*Presidenza del Presidente
COVI**Interviene il sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia Cattanei.**La seduta inizia alle ore 10,20.***IN SEDE DELIBERANTE****Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore
legale (1050)**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente Covi avverte che, essendosi chiusa ieri la discussione generale, si passerà all'esame degli articoli.

All'articolo 1 il rappresentante del Governo illustra un emendamento, volto a ripristinare l'attribuzione delle presidenze e vicepresidenze delle commissioni esaminatrici ai componenti espressi dalla magistratura.

Il senatore Acone, pur comprendendo le ragioni dell'emendamento, si dichiara contrario al suo accoglimento, posto che la presidenza affidata ad un avvocato garantisce in egual misura una rigorosa valutazione dei candidati.

Il senatore Filetti aderisce alla proposta del Governo, ma suggerisce a sua volta un sub-emendamento tendente ad attribuire ai componenti avvocati le vice presidenze delle commissioni.

Il senatore Pinto si dice contrario all'emendamento governativo, come pure alla proposta del senatore Filetti. Del medesimo avviso si dichiarano i senatori Salvato e Corleone, quest'ultimo favorevole addirittura a riservare

la presidenza ai professori universitari componenti le commissioni.

Il presidente Covi si dichiara contrario all'emendamento del Governo, giacchè - proprio in quanto si è accentuato il carattere pratico delle prove - è opportuno che siano gli avvocati a dirigere i lavori delle commissioni esaminatrici.

Posto ai voti il sub-emendamento del senatore Filetti è respinto, come pure l'emendamento governativo.

Il presidente Covi dà notizia della presentazione, da parte dei senatori Filetti e Pinto, di due emendamenti: il primo volto a specificare che i professori universitari chiamati a far parte delle commissioni devono essere preferibilmente scelti fra i titolari delle materie oggetto delle prove d'esame, ed il secondo a disporre che essi debbano essere scelti fra i docenti dell'università più vicina al luogo in cui ha sede la commissione.

Su invito del senatore Acone, i presentatori si dichiarano disponibili a trasformare in un ordine del giorno le proposte di modifica. Tuttavia, con riferimento alla seconda parte di tale ordine del giorno, i senatori Acone e Corleone si mostrano perplessi, giacchè, nel porre un criterio troppo selettivo, si rischiano non auspicabili effetti paralizzanti.

Il presidente Covi si dichiara anch'egli favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno, pur mostrandosi perplesso sulla seconda parte. I proponenti accettano quindi di sopprimerla.

L'ordine del giorno è infine accolto dal Governo nel seguente testo:

«Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1050,

invita il Governo:

a disporre affinché, in sede di formazione delle commissioni di esame per procuratore legale, i professori universitari siano scelti, di

preferenza, fra i docenti delle materie giuridiche oggetto di esame di cui al comma 3 dell'articolo 3.

0/1050/2/1

FILETTI, PINTO»

Il senatore Filetti presenta altresì un emendamento volto ad assicurare che alle varie sottocommissioni sia assegnato un numero equivalente di candidati, emendamento che trasforma poi, accogliendo un invito del Presidente, nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1050,

impegna il Governo:

affinchè, nell'emanare il decreto istitutivo delle sottocommissioni di cui all'articolo 1, comma 6 disponga che a ciascuna sottocommissione sia assegnato un numero eguale di candidati, seguendo l'ordine alfabetico.

0/1050/2/2

FILETTI»

Senza dichiarazione di voto è infine posto ai voti e approvato l'articolo 1.

Si procede all'esame di un emendamento del senatore Corleone, aggiuntivo di un comma all'articolo 2 in forza del quale, se accolto, graverà sul Guardasigilli l'obbligo di presentare al Parlamento una relazione annuale con un'analisi dell'esito delle prove nelle diverse sedi di esami. Dopo una breve illustrazione del proponente, il quale chiarisce che non si intende incidere sull'autonomia delle commissioni, dichiara la disponibilità a trasformarlo in un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1050,

impegna il Governo:

allo scopo di rideterminare le modalità per l'espletamento della pratica forense, a presentare al Parlamento una relazione annuale con una analisi dei risultati delle prove nelle diverse sedi di esame.

0/1050/2/3

CORLEONE»

I senatori Pinto, Salvato e Filetti si dichiarano favorevoli all'ordine del giorno. Il sottosegretario Cattanei dichiara di accoglierlo e comunica che è in avanzata fase di confezione presso il Ministero l'elaborazione dei dati relativi agli ultimi tre anni.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 2.

Il Presidente dà notizia che all'articolo 3 sono stati presentati due emendamenti, l'uno, a sua firma, volto a sostituire fra le materie delle prove orali il diritto ecclesiastico con il diritto delle comunità europee, ed uno, a firma del senatore Pinto, che specifica il momento in cui il candidato deve scegliere le materie oggetto delle prove orali. Il senatore Pinto illustra tale emendamento, volto a prevedere che la scelta di tali materie avvenga subito dopo l'espletamento della terza prova scritta.

La senatrice Salvato riconosce come entrambi le questioni sollevate siano di non poco momento; tuttavia, reputa almeno altrettanto importante l'esigenza di non allungare i tempi di approvazione del disegno di legge.

Il presidente Covi dichiara, anche a nome del senatore Pinto, di trasformare gli emendamenti nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1050,

impegna il Governo:

a considerare, nel decreto che indice gli esami, la necessità che sia posto un termine alla scelta delle materie delle prove orali da parte dei candidati, non oltre l'ultimo giorno delle prove scritte, e a considerare altresì la opportunità che, nell'ambito del diritto internazionale privato, si tenga conto del diritto delle Comunità europee.

0/1050/2/4

COVI, PINTO»

Il sottosegretario Cattanei dichiara che il Governo accoglie l'ordine del giorno.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 3.

Si passa all'esame dell'emendamento governativo volto a sopprimere l'articolo 4, il quale consente ai candidati l'uso, nelle prove di esame, di codici commentati esclusivamente con la giurisprudenza. Tuttavia, il sottosegreta-

rio Cattanei dichiara che il Governo non intende insistere su tale emendamento in considerazione dell'orientamento, che sembra emergere, a non modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Pinto si dichiara favorevole all'articolo 4, pur con profonde riserve, perchè reputa opportuno consentire anche la consultazione dei codici operanti richiami alla dottrina.

Il senatore Acone prende la parola per annunciare il suo voto contrario all'articolo, giacchè, argomentando come il senatore Pinto, reputa insuperabile il vizio insito nell'esclusione della consultazione della dottrina.

Il senatore Filetti si dichiara contrario all'approvazione dell'articolo 4 come formulato dalla Camera dei deputati, in quanto una simile norma non gioverà alla preparazione del candidato.

La senatrice Salvato dichiara di condividere la scelta operata dall'altro ramo del Parlamento giacchè essa esprime un modo nuovo di formare la cultura giuridica del candidato.

Il senatore Di Lembo si dichiara da un lato perplessa sulla rigida formulazione dell'articolo 4, e dall'altro invita il Governo ad emanare una circolare che offra sufficienti direttive alle commissioni esaminatrici.

Il presidente Covi si dichiara contrario all'emendamento governativo e quindi favorevole al testo della Camera dei deputati, considerato che le prove, così come strutturate, permettono di controllare in modo adeguato l'idoneità degli aspiranti all'esercizio della professione.

Dal momento che il Governo ha dichiarato di non insistere sulla votazione del suo emendamento, si procede poi alle dichiarazioni di voto sull'articolo 4. Il senatore Acone ribadisce la sua contrarietà ad un testo che svaluta la dottrina rispetto ai pur importanti contributi giurisprudenziali.

Posto ai voti l'articolo 4 è approvato.

Sono altresì approvati, senza discussione, gli articoli 5, 6, 7 e 8.

Si passa quindi all'esame di un emendamento governativo volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, finalizzato a correggere la lacuna in cui era caduta la commissione giustizia della Camera per quan-

to attiene l'attribuzione dei punteggi negli esami diretti per avvocato. Il sottosegretario Cattanei dichiara di non insistere su di esso, per non ritardare l'approvazione definitiva del provvedimento in titolo, ma garantisce che il Governo si attiverà in tempi brevi per ovviare a questa lacuna.

Sono approvati, senza discussione, gli articoli 9 e 10.

Il presidente Covi dà poi notizia di un emendamento dei senatori comunisti volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10 che mira a dichiarare l'abilitazione a riesercitare il patrocinio davanti alle preture, fino all'approvazione della nuova disciplina dell'ordinamento forense e comunque non oltre la data del 30 settembre 1992, per i praticanti procuratori, già decaduti dall'esercizio suddetto per decorso del termine previsto dalla legge n. 406 del 1985. La senatrice Salvato manifesta l'intendimento di trasformare tale emendamento in un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1050,

invita il Governo:

a porre in essere le opportune iniziative atte a consentire, l'esercizio del patrocinio davanti alle preture fino al 31 dicembre 1990 ai praticanti procuratori, già decaduti dall'esercizio suddetto per decorso del termine previsto dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1985, n. 406, che risultino iscritti al registro dei praticanti procuratori da quattro anni nel momento dell'entrata in vigore della presente legge ed abbiano sostenuto, in detto periodo, l'esame scritto per la professione di procuratore.

0/1050/2/5

SALVATO, BATTELLO»

Si dichiarano favorevoli al suo accoglimento i senatori Pinto e Di Lembo. Il senatore Acone invece preferirebbe all'ordine del giorno l'inserimento di una norma transitoria *ad hoc* nel corpo della legge. Il sottosegretario Cattanei accoglie infine l'ordine del giorno.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 11. Un

emendamento soppressivo del comma 2, presentato dai senatori Corleone, Greco ed Acone, viene da quest'ultimo illustrato, col chiarimento che l'approvazione del comma 2 introdurrebbe una disposizione estranea alla materia del disegno di legge e della quale non si comprende la ragione: una norma inopportuna, che potrebbe presentare anche profili di incostituzionalità, in quanto con un intervento legislativo si verrebbe ad incidere sullo svolgersi di un procedimento già iniziato.

Il senatore Pinto prende la parola per sostenere invece la sua adesione al testo approvato dalla Camera: testo che introduce una opportuna anticipazione, già nel 1988,

delle nuove norme. Del medesimo avviso si dichiara il presidente Covi.

Il sottosegretario Cattanei, pur comprendendo ed in parte condividendo le osservazioni dei proponenti l'emendamento, dichiara che il comma 2 è frutto di una unanime volontà della Commissione giustizia della Camera per cui, in questa sede, il Governo non intende disattendere quella scelta.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

Sono infine approvati gli articoli 11 e 12, come pure il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 12,20.

AFFARI ESTERI (3^a)

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

21^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ACHILLI*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bonalumi.**La seduta inizia alle ore 10,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore Boffa coglie l'occasione del fatto che oggi la Commissione si trova ad esaminare numerosi accordi internazionali, per dichiararsi soddisfatto delle informazioni che il Governo fornisce in merito agli accordi internazionali via via sottoscritti dal nostro paese in quanto ciò pone la Commissione stessa nella condizione di poter poi esaminare documenti dei quali ha avuto almeno una preventiva conoscenza. Vorrebbe, anzi, chiedere al Governo di comunicare al Parlamento con cadenza periodica anche i voti espressi dall'Italia nei diversi organismi internazionali in quanto ciò consentirebbe di disporre di un quadro informativo più completo della nostra politica internazionale.

Il presidente Achilli dichiara di poter esprimere a nome della Commissione una completa adesione alla proposta del senatore Boffa. Fa quindi presente che i componenti la Commissione hanno ricevuto copia dell'elenco degli accordi internazionali in attesa di ratifica nonché della lettera con la quale il ministro Andreotti - che egli vuole ringraziare - ha accompagnato l'elenco medesimo e fornito importanti spiegazioni in ordine ai

tempi lunghi spesso lamentati: dell'argomento si potrà intanto cominciare a discutere in una riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato che è sua intenzione convocare quanto prima.

Il sottosegretario Bonalumi chiede di poter partecipare alla preannunciata riunione anche per fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già precisato dal ministro Andreotti.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

IN SEDE REFERENTE**Malagodi ed altri: Finanziamento del Servizio sociale internazionale (386)**

(Esame)

Nel riferire alla Commissione, il senatore Orlando illustra la struttura del Servizio sociale internazionale e gli scopi che esso persegue soffermandosi in particolare sull'aspetto concernente le pratiche per le adozioni internazionali ed evidenzia, poi, la grave paralisi che si è determinata nelle attività di questo ente - di elevata professionalità - a causa della interruzione dei finanziamenti dovuta alla decadenza di un provvedimento analogo a quello in esame nella scorsa legislatura.

Dopo aver quindi dato ragione del parere espresso dalla 5^a Commissione subordinato alla approvazione di un emendamento sostitutivo dell'articolo di copertura e volto a far slittare la decorrenza del finanziamento al 1988, il relatore conclude raccomandando il disegno di legge alla Commissione.

Il sottosegretario Bonalumi si associa alle parole del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento proposto dalla Commissione bilancio e sostitutivo dell'articolo 4 del disegno di legge e dà poi mandato al senatore Orlando di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986 (597)

(Esame)

Il senatore Gerosa riferisce alla Commissione rilevando l'importanza della Convenzione - preceduta da una lunga e laboriosa trattativa - non solo in relazione ad esigenze di operatività militare ma anche di regolamentazione della pesca e invita la Commissione stessa ad esprimersi in senso favorevole.

Il senatore Boffa prende la parola per chiedere al rappresentante del Governo o allo stesso relatore in cosa consistano quelle «precise esigenze di operatività militare» di cui si parla anche nella relazione governativa.

Il sottosegretario Bonalumi fa presente che il Governo si riserva di fornire in Assemblea notizie più precise in ordine alla questione sollevata dal senatore Boffa.

Il presidente Achilli dichiara che egli potrebbe avanzare l'ipotesi che le esigenze di operatività militari cui si fa riferimento nella relazione possano riguardare semplicemente quelle manovre esercitative che ciascuno dei due paesi normalmente svolge al di là dell'ambito NATO in una zona dove, appunto, si affacciano anche delle basi militari. Comunque è certo che il Governo potrà fornire ragguagli in Assemblea.

Dopo che il senatore Boffa ha preannunciato l'astensione dei senatori comunisti, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 12 settembre 1985, modificativo dell'Accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del traffico ferroviario di frontiera, così come già modificato dall'Accordo del 27 agosto 1980 (620)

(Esame)

Nel riferire alla Commissione, il relatore Fioret illustra brevemente i contenuti dell'Accordo sottolineandone il carattere strettamente tecnico e lo raccomanda, quindi, alla Commissione.

Dopo che il sottosegretario Bonalumi si è

associato alla raccomandazione, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, firmato a Buenos Aires il 20 dicembre 1985 (638)

(Esame)

Dopo che il relatore Graziani ha brevemente riferito alla Commissione e che il sottosegretario Bonalumi si è associato alle sue parole, la Commissione dà mandato al relatore medesimo di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato ad Algeri il 15 aprile 1986 (640)

(Esame)

Il relatore Gerosa illustra gli scopi dell'Accordo in esame sottolineando che l'allargamento della collaborazione che esso prevede per quanto riguarda la prevenzione e repressione delle violazioni doganali, consentirà una più efficace lotta al traffico di stupefacenti: soprattutto per questo motivo vuole raccomandare l'Accordo stesso alla Commissione.

Il sottosegretario Bonalumi si associa dopo aver fatto presente come sia intenzione del Ministero degli affari esteri incrementare sempre più la collaborazione nei diversi settori con i paesi del bacino del Mediterraneo.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Gerosa di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data (642)

(Esame)

Riferisce brevemente alla Commissione il senatore Graziani.

Dopo che il sottosegretario Bonalumi si è associato al relatore, la Commissione dà mandato allo stesso senatore Graziani di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa alla cooperazione e all'assistenza nel campo della protezione civile e dei servizi anti-incendi, firmato a Roma il 17 ottobre 1985 (667)
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Fioret, il quale illustra brevemente i contenuti della Convenzione che si inserisce nel quadro della collaborazione perseguita dall'Italia con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Il sottosegretario Bonalumi raccomanda il provvedimento alla Commissione e quest'ultima dà poi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana, con Protocollo addizionale, firmato a Lima il 26 gennaio 1981 (669)
(Esame)

Il senatore Graziani riferisce alla Commissione invitandola ad esprimersi favorevolmente su un Accordo che si inserisce nell'ambito della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo perseguita dall'Italia.

Il sottosegretario Bonalumi si associa all'invito sottolineando che, rispetto alla data dell'Accordo in esame, si è già andati molto avanti sul piano della cooperazione con il Perù e che sono stati già approvati numerosi progetti fra cui quello agricolo del cosiddetto «trapezio andino» che, purtroppo, riguarda una zona della quale si registrano intense tensioni sociali.

La Commissione dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla

diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982 (670)
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Rosati il quale illustra il merito della Convenzione che mira a risolvere - sia pure in modo piuttosto complesso - una situazione abbastanza complicata per la quale non è stato possibile trovare soluzioni diverse. Egli ritiene, comunque, che la Convenzione stessa meriti di essere ratificata perchè di certa utilità.

Il senatore Boffa chiede se dopo il 1982 - data della firma dell'Accordo - paesi per noi importanti quali la Repubblica Federale di Germania, l'Austria e la Svizzera abbiano aderito alla Convenzione.

Il sottosegretario Bonalumi fa presente di non aver notizie precise ma si riserva, comunque di fornire le stesse in Aula.

La Commissione dà poi mandato al senatore Rosati di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987 (671)
(Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore Tagliamonte, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987 (677)
(Esame)

Nel riferire alla Commissione, il senatore Gerosa ricorda il lungo e complesso negoziato che ha preveduto l'accordo in oggetto del quale illustra brevemente i contenuti tecnici e che raccomanda alla Commissione stessa in quanto si inserisce nello spirito di amicizia che lega l'Italia alla Repubblica algerina.

Il sottosegretario Bonalumi si associa alle parole del relatore e la Commissione dà mandato a quest'ultimo di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Arabia Saudita per evitare la doppia impostazione sui redditi e sul patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea, firmato a Riyadh il 24 novembre 1985 (681)

(Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore Tagliamonte, l'esame del disegno di legge è rinviato.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1986 sul commercio del grano e della Convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1° maggio al 30 giugno 1986 (773)

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Graziari, il quale fa presente che ci si trova ad esaminare gli aggiornamenti delle due Convenzioni di base sul commercio del grano e sull'aiuto alimentare: con il primo strumento si estende ad altri cereali quanto già stabilito per il grano mentre, con il secondo, si rivede, per ciò che concerne l'Italia, l'impegno che ci deriva all'interno del quantitativo minimo annuo di cereali da inviare ai paesi in via di sviluppo in base alla Convenzione sull'aiuto alimentare.

Dopo che il relatore ha raccomandato il provvedimento alla Commissione e che il sottosegretario Bonalumi si è associato all'invito, viene dato mandato al relatore stesso di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985 (995), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferendo alla Commissione, il senatore Rosati sottolinea che la Convenzione mira a

favorire la presenza economica italiana in Unione Sovietica e ne elenca i principali punti segnalando, in particolare, che la stessa Unione Sovietica non ha accettato il concetto di «stabile organizzazione» e che pertanto si è dovuto optare per il criterio - comunque accettabile per l'Italia - della «rappresentanza permanente». La Convenzione merita pienamente il favore della Commissione ed egli la sollecita pertanto ad esprimersi in tal senso.

Dopo che il sottosegretario Bonalumi si è associato, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986 (996), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore Rosati, dopo aver illustrato gli scopi dell'accordo ed aver segnalato che recentemente vi ha aderito la Costa d'Avorio che è il paese maggiore produttore di cacao, invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente sulla ratifica che è urgente in quanto la sua mancanza mette l'Italia in una posizione di diminuita rappresentanza nelle sedi decisionali.

Il sottosegretario Bonalumi si associa alla raccomandazione e la Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986 (997), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente Achilli il quale ripercorre brevemente la storia dell'accordo in oggetto e ne illustra i contenuti

ricordando gli impegni che ne derivano sia all'Italia che all'UNICEF nonchè i privilegi e le immunità che esso stabilisce per il Centro di Firenze. Poichè la ratifica di tale accordo è molto attesa, egli raccomanda alla Commissione di voler esprimere il suo orientamento favorevole.

Il sottosegretario Bonalumi esprime analoga raccomandazione e la Commissione dà poi mandato al Presidente relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

IN SEDE DELIBERANTE

Rifinanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo (945), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio della discussione)

Non essendo pervenuto il parere della 5^a Commissione, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

36^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIACOMETTI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gorgoni.**La seduta inizia alle ore 11,45.***IN SEDE DELIBERANTE****Giacometti ed altri: Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (1029)**

(Seguito della discussione e rinvio)

La Commissione riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Gorgoni dichiara che il Governo intende facilitare una rapida approvazione del disegno di legge; pertanto, preso atto che permane un orientamento contrario - sia del relatore che della Commissione - sull'emendamento da lui presentato all'articolo 13, dichiara di ritirarlo.

Il relatore Cappuzzo ed i senatori Giacchè e Boldrini esprimono compiacimento per la decisione del rappresentante del Governo. Il senatore Boldrini, in particolare, ritiene che il testo originario dell'articolo 13 rappresenti un segno di grande considerazione da parte del Parlamento nei confronti dell'indiscutibile impegno con il quale l'Arma dei carabinieri conduce la lotta all'eversione ed alla criminalità organizzata.

Il senatore Poli, in relazione al contenuto della proposta di modifica dell'articolo 13 (testè ritirata), coglie l'occasione per ribadire che, ove l'emendamento sia stato predisposto

per salvaguardare specifiche esigenze di funzionalità dell'Arma, alla Commissione comunque non è stato dato di comprenderne la *ratio*, dal momento che non sono adeguatamente emerse le motivazioni.

Si passa quindi all'esame dell'articolo.

Prima che la Commissione proceda alla valutazione delle singole norme, il presidente Giacometti avverte che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, sarà possibile porre in votazione soltanto le disposizioni che non comportino oneri finanziari.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati i primi tre articoli del disegno di legge.

In sede di esame dell'articolo 4, il sottosegretario Gorgoni presenta un emendamento al comma 4, volto ad eliminare la previsione di un parere da parte della Commissione di avanzamento per i sottufficiali (integrata da tre appuntati).

Su tale proposta di modifica si esprime in senso sfavorevole il relatore Cappuzzo; dopo aver ricordato che il provvedimento riguarda una categoria della quale gli appuntati sono elemento qualificante, fa presente che, poichè la Commissione di avanzamento è chiamata ad esprimere un semplice parere, l'integrazione della stessa con tre appuntati (peraltro designati dal Comandante generale) deve ritenersi opportuna.

Il senatore Giacchè, nell'associarsi all'opinione espressa dal relatore, ricorda che il COCER aveva insistito affinché fossero addirittura attribuiti poteri decisori alla Commissione di avanzamento integrata dai tre appuntati. La formulazione del comma 4 dell'articolo 4 (che prevede, del resto, un semplice parere) rappresenta quindi un'equa soluzione compromissoria alla quale non è possibile rinunciare.

Dopo un breve intervento del senatore Pierri, anch'esso di segno contrario alla modifica proposta, il rappresentante del Governo dichiara di ritirare l'emendamento.

L'articolo 4, peraltro, non viene posto in votazione in quanto contiene disposizioni aventi riflessi di carattere finanziario.

Posti separatamente ai voti vengono, successivamente, approvati gli articoli 5 e 6.

L'articolo 7 viene altresì accolto con una modifica formale al comma 1, per sostituire l'espressione «pene restrittive della libertà personale» a quella «pene detentive della libertà personale».

La Commissione decide, poi, di accantonare l'articolo 8 (perchè recante oneri finanziari) e procede, invece, all'approvazione dell'articolo 9.

Accantonato anche l'articolo 10, viene posto ai voti e approvato il successivo articolo 11.

Rinviato l'esame degli articoli 12 e 13, in sede di trattazione dell'articolo 14, il senatore Giacchè muove alcune osservazioni all'emendamento proposto dal rappresentante del Governo al comma 2. Egli rileva che quella modifica rischia di creare ingiustificate disparità tra l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza nel momento in cui, con riferimento a quest'ultimo, dispone che gli interessati debbano sostenere un preventivo concorso per poi accedere al successivo corso per la nomina a vicebrigadieri (il testo originario prevede, infatti, per entrambi, il corso-concorso).

Inoltre, la soppressione, sempre con riferimento alla Guardia di finanza, della disposizione in base alla quale i vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo

dei posti disponibili (con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno) rischia di produrre fenomeni di «scavalco» a danno di coloro che provengono dalla scuola sottufficiali.

Il relatore Cappuzzo, concordando con le valutazioni espresse dal senatore Giacchè, ritiene che sia meglio, ove possibile, omogeneizzare la normativa sullo «status», evitando inique disparità.

Il sottosegretario Gorgoni afferma che l'emendamento in discussione è per il Governo (a differenza di quelli precedentemente ritirati) irrinunciabile. Tra l'altro, è stato presentato per espressa esigenza prospettata dal Comando generale del Corpo e con l'assenso della sezione della Guardia di finanza del COCER. Osserva, infine, che non è possibile unificare più di tanto i sistemi di progressione di carriera dei carabinieri e dei finanzieri, la cui attività d'istituto per certi versi permane diversificata.

Il senatore Giacchè prende atto dei rilievi del rappresentante del Governo e si limita ad auspicare una soluzione che garantisca la maggiore uniformità possibile. Ritiene, peraltro, che, in attesa che pervenga il parere della Commissione bilancio, ci sia tempo per raggiungere un'intesa sul punto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

56^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Intervengono i ministri del tesoro Amato e delle finanze Colombo.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988 (1052)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno 1988.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore De Vito illustra un emendamento sostitutivo dell'articolo ed inteso a prevedere che per il 1988 i trasferimenti di risorse di cui al fondo dell'articolo 3 della legge n. 219 siano disposti solo se la giacenza dei fondi su dette contabilità speciali sia inferiore al 30 per cento dell'importo assegnato dal CIPE per l'anno 1988, fermo rimanendo che, in caso di tardiva assegnazione dei fondi, gli enti locali interessati sono autorizzati a prelevare dalle rispettive contabilità speciali anche in eccedenza alle disponibilità esistenti.

I comuni possono inoltre effettuare trasferimenti di risorse sulle aperture di credito a condizione che l'importo delle giacenze non superi la quota del 10 per cento delle risorse complessive assegnate al comune, restando stabilito che le aperture di credito sono utilizzate indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo.

Inoltre l'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari ha luogo in ragione del 10 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco, dell'85 per cento dell'importo concesso in base a stati di avanzamento e del 5 per cento dopo l'ultimazione dei lavori a presentazione dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture; è stato stabilito altresì che tal percentuale del 5 per cento è riservata per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori.

Fa presente che probabilmente occorre riflettere anche sulle procedure dei fondi che non riguardano la ricostruzione.

Il senatore Barca, nel dichiararsi sostanzialmente favorevole alla prima parte dell'emendamento testè illustrato, in quanto esso finisce con il raccogliere le osservazioni espresse dal Gruppo comunista, si dichiara contrario alla parte relativa all'erogazione dei contributi in conto capitale, in quanto in tal caso non si tiene conto delle necessità di quei privati che non godono di una solida situazione economica: tale parte dell'emendamento andrebbe soppressa o comunque attenuata e occorre tener presente d'altra parte che il 5 per cento finale può rappresentare un motivo di proroga indefinita dell'*iter* amministrativo delle singole pratiche.

Quanto poi alla parte dell'emendamento relativa alle aperture di credito, fa presente che dalla formulazione non si comprende bene quali siano le risorse complessive assegnate al comune: si tratta di un punto da chiarire, come quello del coordinamento di tutti i fondi destinati alle singole zone; ciò allo scopo di evitare sovrapposizioni e rendere coerente l'intervento da parte dello Stato; solo in tal caso infatti si produrrebbero economie connesse alla razionalizzazione dell'intervento.

Illustra quindi un emendamento del Gruppo comunista, inteso in un primo comma a

prevedere che i prelevamenti dei comuni possano aver luogo solo dopo atto formale di notificazione approvato dalla giunta, atto secondo cui l'ente prelevante non può avere depositi bancari o comunque disponibilità liquide in misura superiore ad un dodicesimo di quanto prelevato nel 1987 e in un secondo comma a far fronte alle esigenze di razionalizzazione dei flussi finanziari.

Il ministro Amato illustra quindi un subemendamento all'emendamento De Vito, inteso a tener conto delle esigenze legate all'articolo 84 della legge n. 219.

Dopo che il senatore Vignola ha espresso perplessità per questo ultimo emendamento, in quanto si potrebbero far rivivere i Commissari, suggerendo una modifica formale nel senso di far riferimento agli uffici competenti, il ministro Amato concorda con tale modifica.

Il senatore De Vito aggiunge che la preoccupazione dell'emendamento da lui illustrato è quella di salvaguardare le ragioni dei comuni, il che è stato alla base della sua richiesta di conoscere l'ammontare di risorse a disposizione degli enti locali rispetto a quello previsto per il titolo VIII della legge n. 219.

Si dichiara comunque favorevole alla parte relativa al coordinamento dei flussi dell'emendamento presentato dal senatore Barca.

Dopo aver poi chiarito meglio il senso del proprio emendamento per la parte relativa alle aperture di credito, dichiarandosi peraltro disponibile a una migliore formulazione, si sofferma sulla norma relativa all'erogazione dei contributi in conto capitale, facendo rilevare al riguardo che occorre adeguamente considerare le ragioni delle piccole imprese e riservare il 5 per cento al saldo delle competenze da corrispondere dietro presentazione della fattura.

Il presidente Andreatta suggerisce allora numerose modifiche formali all'emendamento del senatore De Vito, facendo rilevare l'opportunità di armonizzare la manovra della Tesoreria in relazione agli enti locali.

Il senatore Coviello, richiamandosi al dibattito e alle conclusioni della Commissione per il controllo sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, si dichiara favorevole alla prima parte dell'emendamento del senatore De Vito, mentre ritiene necessaria una modifica alle

percentuali di cui alla parte relativa ai contributi in conto capitale, incrementando la quota da corrispondere all'inizio dei lavori e come residuo. Si dichiara altresì favorevole alla parte dell'emendamento del senatore Barca relativa al coordinamento dei flussi, emendamento che recepisce le conclusioni dell'apposita Commissione bicamerale.

Il relatore Abis condivide le proposte che sono emerse dal dibattito, anche in ordine alla modifica delle percentuali per quanto concerne l'erogazione dei contributi in conto capitale. Esprime altresì parere favorevole sul mantenimento del comma 3 dell'articolo 1 attraverso la riformulazione proposta nell'emendamento del senatore Barca: comunque, in attesa che sia possibile disporre della nuova formulazione dell'emendamento del senatore De Vito, propone l'accantonamento dell'esame dell'articolo 1: concorda la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il presidente Andreatta illustra un emendamento con cui si intende far riferimento, al quarto comma, al CREDIOP, anziché agli istituti di credito speciali, e il relatore Abis illustra un emendamento inteso a raccordare il comma 4 alle finalità di cui ai commi 1 e 2.

Il ministro Amato si dichiara favorevole agli emendamenti e, dopo che il senatore Ferrari-Aggradi ha chiesto se le proposte di modifica alterano lo schema-base dell'articolo, ossia il riversamento da parte del CREDIOP al Tesoro, fornisce una risposta di segno negativo, nel senso appunto che l'impianto dell'articolo rimane immutato.

Il senatore Bollini chiede se l'indebitamento sull'estero del CREDIOP rientri o meno nel limite previsto dalla legge finanziaria e il ministro Amato fornisce una risposta di segno positivo, in quanto sostanzialmente si tratta di indebitamento sostitutivo di quello del Tesoro.

Dopo che i presentatori dei due emendamenti hanno concordato sul fatto di considerare le due proposte come una unica norma, viene posto ai voti l'emendamento che è accolto.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il ministro Amato illustra un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, precisando

do per il comma 1 che le domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità devono essere presentate alla Direzione generale dei servizi delle pensioni di guerra o alle commissioni mediche periferiche, le quali possono avvalersi delle USL e della sanità militare e debbono trasmettere il verbale della visita alla competente prefettura.

Il comma 2 dell'emendamento prevede che gli organi esistenti in base alle disposizioni urgenti fino alla data di entrata in vigore del decreto continuano a esercitare i loro compiti fino al 15 settembre 1988, dando la precedenza nell'esame delle domande a quelle relative alle più gravi forme di invalidità: la norma serve ad evitare il blocco delle pratiche.

Il comma 3 prevede la possibilità di presentare ricorso contro i provvedimenti di definizione delle pensioni al Ministero dell'interno, mentre il comma 4 prevede la presenza di un sanitario in rappresentanza delle varie categorie nelle commissioni mediche periferiche e in quella superiore.

Il comma 5 poi istituisce commissioni mediche periferiche in un numero di almeno una di ogni provincia, ferma rimanendo la possibilità di stabilire contratti con medici civili specialistici.

Il ministro Amato illustra poi anche un emendamento aggiuntivo di un articolo al disegno di legge di conversione, norma sulla base della quale il Governo viene delegato ad emanare entro quattro mesi disposizioni per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni delle malattie invalidanti, sulla base dei principi di una maggiore specificazione delle minorazioni e delle malattie invalidanti che diano luogo alla riduzione della capacità lavorativa, di una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidità all'entità delle minorazioni e delle malattie e di una più idonea determinazione della riduzione della capacità lavorativa ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.

Il ministro Amato fa presente che, ove dovesse essere approvato il complesso delle norme proposte, sarebbe possibile assestare già nel 1988 tutto il sistema relativo agli organi e ai criteri.

Dopo che il senatore Barca ha suggerito una modifica formale alla prima parte dell'emendamento, ha la parola il senatore Bollini, il

quale, nel far presente che sarebbe più opportuno far decorrere alcune norme di cui all'emendamento del ministro Amato dal 15 settembre, allo scopo di evitare ritardi, fa rilevare che sarebbe opportuno individuare anche dei limiti al di là dei quali le commissioni periferiche non possono oggettivamente smaltire le pratiche. In generale, occorre evitare interruzioni nella evasione delle richieste, confermare e migliorare l'accertamento da parte delle USL, incrementare il numero delle commissioni medico-legali e ritoccare il sistema delle deleghe per quanto concerne gli accertamenti.

Nel chiedere poi quale tipo di rapporto sussista tra i rappresentanti delle categorie e gli altri componenti all'interno delle commissioni provinciali, illustra un emendamento inteso a sopprimere comunque l'intero articolo.

Il senatore Rastrelli, nel suggerire una modifica formale al comma 1 dell'emendamento del Governo, chiede al ministro Amato quale sia l'amministrazione che stipuli le convenzioni di cui al comma 5 dell'emendamento.

Il Ministro del tesoro, nel rispondere a tale ultimo quesito confermando che è il proprio Dicastero a stipulare tali convenzioni, suggerisce una serie di modifiche al comma 5 dell'emendamento da lui stesso presentato.

In attesa della riformulazione dell'emendamento nel suo complesso, la Commissione decide di accantonare l'esame dell'articolo 3 e dei connessi emendamenti nonchè dell'articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione, già illustrato dal ministro Amato.

Non essendovi emendamenti all'articolo 4 (che viene accolto), si passa all'esame dell'articolo 5.

Il ministro Amato, in ordine ad un emendamento governativo (trasmesso dal Lavoro) volto ad interpretare le norme esistenti nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, fa presente il proprio dissenso rispetto al metodo usato da taluni rappresentanti del Governo, che presentano modifiche senza il previo concerto di altre componenti dell'Esecutivo.

Nel merito egli ricorda come l'INPS abbia

sempre sostenuto, nonostante contrarie sentenze giurisdizionali, l'interpretazione proposta della norma, la quale tra l'altro ha effetti finanziari positivi in quanto il trattamento di quiescenza capitalizzato sarebbe notevolmente più elevato nel caso si accettasse l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza.

Si dichiara pertanto favorevole all'emendamento governativo aggiuntivo all'articolo 5 di un nuovo comma.

Dopo che il senatore Bollini ha fatto notare che la materia appare estranea all'oggetto dell'articolo 5, il ministro Amato propone che l'emendamento venga considerato come articolo aggiuntivo da inserire tra gli articoli 4 e 5.

Il relatore Abis manifesta le proprie perplessità metodologiche per lo scoordinamento sussistente a livello governativo e il presidente Andreatta propone l'accantonamento dell'emendamento. Conviene la Commissione.

Il senatore Coviello, apponendo la propria firma ad un emendamento del senatore Micolini, ne illustra il contenuto, volto ad estendere le provvidenze dell'articolo 5 anche alle imprese direttamente coltivatrici ed agricole: infatti, ne sarebbero interessati 2.000 contratti, con un incremento notevole della occupazione complessiva.

Il senatore Giugni fa presente che, a parere della Commissione lavoro, sarebbe giusto sopprimere l'articolo 5, in quanto la materia è oggetto di attento esame in questi giorni da parte di tale Commissione, che tra l'altro si appresta a varare un testo che dovrebbe comportare sensibili risparmi. In alternativa, si potrebbe evitare che comunque l'articolo 5 venga modificato introducendo agevolazioni per singoli comparti.

Al ministro Amato, che chiede di conoscere se la reiezione degli emendamenti all'articolo 5 sia compatibile o meno con il testo che sta varando la Commissione lavoro e se si possa confermare o meno la tesi della eguaglianza delle diseconomie fra imprese del Nord e imprese del Sud, il senatore Giugni fa poi rilevare che non esiste un problema giuridico di incompatibilità, in quanto la legge successiva prevale su quella anteriore: comunque, egli fa notare che l'articolo 5 introduce diversi

incentivi che il testo della Commissione lavoro potrebbe ulteriormente modificare.

Quanto poi alla questione della disparità fra Nord e Sud, fa presente che il testo in corso di elaborazione dovrebbe distinguere fra incentivi alla formazione e all'addestramento, questi ultimi probabilmente da destinare solo alle aree meridionali.

Il relatore Abis si dichiara contrario agli emendamenti all'articolo 5 e in particolare a quello dei senatori Coviello e Micolini, in quanto anzitutto tale da attenuare il rigore dell'articolo 5 e in secondo luogo in quanto questo articolo non pregiudica il varo della riforma organica.

Dopo che il senatore Giugni ha fatto presente che il decreto innova la materia sospendendo temporaneamente i contratti di formazione e il senatore Ferrari-Aggradi ha condiviso tale opinione, il ministro Amato suggerisce la possibilità di riformulare il comma 1 dell'articolo 5 nel senso di eliminare il riferimento agli *standards* per l'applicazione dell'agevolazione al Mezzogiorno, ferma rimanendo la differenza di incentivo fra Nord e Sud: concorda il senatore Coviello, il quale formula un emendamento al riguardo (emendamento a cui si associa il senatore Pizzo) inteso a riservare alle sole aree meridionali gli incentivi per i contratti di formazione lavoro.

Il senatore Bollini illustra un emendamento soppressivo dell'articolo 5, in quanto si tratta di una norma che interviene in una materia in ordine alla quale invece si sta procedendo nelle sedi competenti a varare norme più razionali: oltre tutto, l'articolo 5 si basa su un presupposto falso, in quanto è solo la riforma che può fare conseguire dei risparmi.

Posto ai voti, l'emendamento soppressivo viene respinto.

Viene posto ai voti ed è accolto l'emendamento del senatore Coviello volto a riformulare il comma 1 dell'articolo 5. Conseguentemente viene dichiarato dal presidente Andreatta precluso l'emendamento dei senatori Micolini e Coviello.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,40.

57ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

indi del Vice Presidente

PIZZO

*Interviene il ministro del tesoro Amato.**La seduta inizia alle ore 16,55.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988» (1052)***(Seguito e conclusione dell'esame)*

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente Andreatta, dopo aver ricordato che l'esame dell'articolo 1 era stato accantonato, fa presente che l'emendamento (interamente sostitutivo dell'articolo 1), a firma del senatore De Vito, è stato riformulato dal proponente.

Il senatore De Vito, dopo aver sottolineato che il nuovo testo è il risultato di un approfondimento svolto da tutti i Gruppi parlamentari e che accoglie anche alcune delle proposte contenute nell'emendamento a firma del senatore Barca, illustra le principali novità introdotte nel nuovo testo.

In sostanza, osserva l'oratore, pur prefigurando un meccanismo che tende ad evitare la formazione di giacenze liquide inutilizzate presso le aziende di credito (sulle quali sono state accese aperture di credito, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 219, del 1981), si prevede in ogni caso la possibilità di mantenere il meccanismo di erogazione dei contributi in conto capitale, disciplinato dal predetto articolo 15 della legge n. 219, nonché di mantenere giacenze sulle aperture di credito in questione, tuttavia non superiori alla quota del 10 per cento dell'ammontare complessivo delle predette aperture di credito. Nel complesso, sottolinea l'oratore, si è cercato di

prefigurare una soluzione che non danneggi in alcun modo il processo di ricostruzione delle zone terremotate che appare ora entrato nella fase più intensa.

Fa infine presente che, alla lettera *b*) del comma 5, va aggiunta la prescrizione che gli stati di avanzamento siano corredati da copia autentica delle fatture, mentre, al comma 9, va incluso anche il riferimento ai lavori pubblici da appaltarsi o da affidarsi da parte delle regioni.

Il senatore Vignola, prendendo la parola su tale emendamento, ricorda che il Gruppo comunista formula delle riserve sulla fissazione della percentuale di cui alla lettera *a*) del comma 5 in ragione del 15 per cento; propone pertanto l'elevazione di tale percentuale al 20 per cento, presentando un apposito subemendamento.

Dopo che il senatore Azzarà ha fatto presente che l'emendamento a firma del senatore De Vito raccoglie anche l'adesione sua e dei senatori Giacobazzo e Bonora, il Presidente pone ai voti il subemendamento (alla lettera *a*) del comma 5) proposto dal senatore Vignola, subemendamento che (contrario il relatore e il Governo) viene respinto. Il Presidente pone quindi ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore De Vito, che, con le specificazioni precedentemente formulate dallo stesso presentatore, risulta accolto.

Il Presidente avverte che si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 3, precedentemente accantonati.

Dopo che il Presidente ha posto ai voti un subemendamento a firma del senatore Barca (al testo sostitutivo proposto dal Governo) che (favorevole il relatore e il Governo) risulta accolto, ha la parola il senatore Bollini, il quale sottolinea che, a suo avviso anche nel nuovo testo del Governo non risulta adeguatamente affrontato l'eventuale problema di un rallentamento nei ritmi di smaltimento delle pratiche per effetto della messa a regime delle nuove procedure; chiede al riguardo al Ministro del tesoro se non sia possibile ipotizzare un eventuale potere sostitutivo del Prefetto, qualora tali inconvenienti si dovessero verificare.

Il ministro Amato fa presente che, in base alle disposizioni del comma 5 dell'articolo 3,

al Ministro del tesoro è attribuito un potere permanente in ordine alla istituzione di tutte quelle ulteriori commissioni mediche, la cui creazione si renda necessaria proprio per garantire la massima accelerazione delle procedure di esame per il riconoscimento dell'invalidità civile. Il senatore Bollini, dopo avere preannunciato che il Gruppo comunista intende comunque avanzare una specifica proposta in tal senso nel corso dell'esame in Assemblea, chiede ulteriori chiarimenti sugli effettivi tempi di attuazione delle nuove procedure, anche in relazione alla scadenza del 15 settembre, prevista dal comma 2.

Dopo brevi interventi dei senatori Crocetta e Pizzo, ha la parola il ministro Amato, il quale assicura che la tempistica amministrativa tiene effettivamente conto delle scadenze da rispettare, sottolineando che, trattandosi di un decreto-legge in vigore, è già possibile dare avvio alle procedure in ordine alla formazione delle commissioni mediche periferiche.

Il Presidente pone quindi ai voti l'emendamento del Governo (interamente sostitutivo dell'articolo 3), che - con il voto contrario del Gruppo comunista - risulta accolto.

Il Presidente propone quindi che, data la sostanziale affinità della materia trattata, si passi immediatamente all'esame dell'emendamento 2.0.1 (aggiuntivo di un articolo al disegno di legge di conversione) relativo alla attribuzione della delega al Governo in ordine alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge n. 118 del 1971.

Al senatore Bollini che, dopo essersi dichiarato d'accordo sulla concessione della delega, rileva come, in passato, analoghi impegni assunti in tal senso siano stati disattesi, per cui sarebbe opportuno prevedere qualche meccanismo sanzionatorio in caso di mancato esercizio della delega, replica il Ministro Amato. Questi fa osservare che, vertendo la delega su materie di specifica competenza del Ministro della sanità, non risulta opportuna una concertazione del Tesoro, pur sottolineando che la delega è concessa al Governo nella sua collegialità e che l'intendimento è quello di esercitarla nei tempi previsti.

L'emendamento 2.0.1, posto ai voti, risulta quindi accolto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento governativo, aggiuntivo di un nuovo articolo, dopo l'articolo 4, in precedenza accantonato.

Dopo che il presidente Andreatta ha ricordato la portata normativa di tale emendamento (relativo alla esclusione dalla retribuzione imponibile delle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro), ha la parola il relatore, senatore Abis, il quale dichiara di condividere la sostanza dell'emendamento.

Il senatore Bollini, pur riconoscendo la validità della impostazione proposta, fa presente che in tal modo viene dilatato l'ambito normativo del decreto, il che può aprire il varco ad ulteriori ampliamenti normativi.

Dopo che il presidente Andreatta ha ricordato che il presidente della Commissione lavoro, senatore Giugni, ha fatto presente l'urgenza della interpretazione normativa che verrebbe così introdotta, il relatore, senatore Abis, fa presente che anche altre proposte emendative esulano dall'ambito normativo del provvedimento: per cui, di fronte al rischio di uno stravolgimento del testo, è forse opportuno, a suo avviso, affrontare la questione in altra sede.

Il presidente Andreatta, preso atto delle indicazioni emerse dal dibattito, dichiara improponibile l'emendamento, per estraneità alla materia, disciplinata nella decretazione d'urgenza, preannunciando che analogo criterio verrà adottato anche per le successive proposte emendative, fatte salve le deliberazioni definitive che al riguardo assumerà la Presidenza del Senato, ove le questioni siano riproposte nel corso della discussione in Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Dopo che il senatore Bollini ha illustrato l'emendamento 6.1 (volto ad inserire all'articolo 4, comma 3-ter, della legge n. 154 del 1968 il riferimento all'entrata in vigore a partire dal 17 luglio 1986), il relatore senatore Abis si sofferma sul contenuto di tale proposta, ricordando che essa era stata anche recepita in un ordine del giorno accolto dal Governo in Senato nel corso della conversione del decreto-legge n. 70 del 1988; esprime pertanto parere favorevole.

Dopo un intervento del senatore Ferrari-Aggradi, che dichiara di condividere tale proposta, alla quale appone la sua firma, il presidente Andreatta propone di accantonare l'esame dell'emendamento, per effettuare ulteriori approfondimenti.

Si passa all'esame dell'emendamento 6.0.1, aggiuntivo di un nuovo articolo dopo l'articolo 6.

Il relatore, senatore Abis, chiede preventivamente ai proponenti se intendano ritirare l'emendamento 6.0.1, sul quale esprime parere contrario, in quanto giudica inopportuno l'inserimento di tale proposta in questa sede.

Il senatore Bollini illustra la portata di tale emendamento, con il quale si intende concedere per il 1988 una ulteriore detrazione pari al 2 per cento dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta, per i redditi percepiti, nel corso dello stesso anno; sottolinea al riguardo che la proposta trae origine da un duplice ordine di ragioni: in primo luogo è da condividere, a suo avviso, la opinione manifestata dalle forze sindacali che attribuiscono, in larga parte, le forti spinte di rincorsa salariale, recentemente emerse, alla mancata correzione del *fiscal drag* e in secondo luogo ricorda il forte impegno del Gruppo comunista, manifestato anche in diverse precedenti occasioni, sulla opportunità di un alleggerimento fiscale dei lavoratori dipendenti, ipotesi che ha trovato un eco favorevole anche in una recente dichiarazione resa dal Presidente del Consiglio.

L'emendamento 6.0.1 (contrario il Governo), posto ai voti, risulta respinto.

Il Presidente avverte che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 7 (che risulta pertanto accolto).

Il relatore, senatore Abis, prendendo la parola su tale articolo, dichiara che può essere in larga parte condivisibile l'orientamento espresso nel parere della Commissione finanze in ordine alla possibilità che tale norma provochi dei disagi; a tale riguardo, ricorda che sono state segnalate al Governo delle correzioni, in relazione alla possibilità di effettuare i versamenti con modalità e scadenze in parte diverse; tuttavia osserva che, allo stato, l'attuale struttura organizzativa della Amministrazione delle finanze non sembra

consentire una formulazione diversa dalla norma; va comunque, a suo avviso, segnalata alla attenzione del Governo l'opportunità di un ulteriore approfondimento per individuare eventuali modalità operative più snelle ed efficaci.

Dopo brevi interventi del senatore Pizzo e del senatore Bollini (i quali sottolineano l'opportunità di vagliare le proposte presentate al riguardo dalle associazioni di categoria), ha la parola il ministro Amato, il quale assicura l'impegno a studiare una formulazione che tenga conto anche delle esigenze segnalate, attraverso la eventuale presentazione di una proposta direttamente in Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il relatore, senatore Abis, fa proprio un emendamento, a firma del senatore De Cinque, aggiuntivo di tre commi all'articolo 8 e relativo alla previsione di particolari modalità per la attestazione dell'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa, da parte delle società, proponendo una formulazione parzialmente diversa. Dopo che il senatore Covi ha fatto presente la difficile situazione in cui versano le cancellerie (che verrebbe aggravata da ulteriori adempimenti), e dopo un intervento del senatore Rastrelli, il quale condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Covi, il relatore, senatore Abis, ritira l'emendamento 8.1.

Il Presidente fa comunque presente che la questione, che sottende anche l'esigenza di rendere sempre più automatici gli adempimenti fiscali, potrà comunque essere ulteriormente approfondita nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea.

Il senatore Covi illustra quindi l'emendamento 8.2 (aggiuntivo di un comma all'articolo 8) con il quale si escludono dal versamento della tassa prevista dal medesimo articolo 8 le società dichiarate fallite, quelle ammesse alla procedura di concordato preventivo e quelle delle quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa; sottolinea al riguardo, che l'emendamento non può suscitare preoccupazioni di ordine finanziario, in quanto la possibile diminuzione di gettito dovrebbe risultare estremamente contenuta.

Il senatore Rastrelli propone una formula-

zione parzialmente diversa dell'emendamento, in modo che sia specificato che, per le società, la tassa non è dovuta a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui la società è stata posta in liquidazione.

Dopo che il senatore Covi ha dichiarato di accogliere la formulazione proposta dal senatore Rastrelli, e dopo che il relatore ha espresso parere favorevole, l'emendamento 8.2, posto ai voti, risulta accolto nella nuova formulazione.

Non essendovi emendamenti all'articolo 9 (che risulta accolto), si passa quindi all'esame dell'emendamento 9-bis, aggiuntivo di un nuovo articolo.

Il senatore Beorchia illustra la portata dell'emendamento, con il quale si fornisce una interpretazione autentica dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in modo da esonerare le banche popolari - costituite in forma di società cooperative - dall'obbligo di ritenuta d'acconto sui dividendi corrisposti ai soci; al riguardo, fa presente che l'interpretazione in via legislativa (che risulta anche confermata da apposite circolari diramate dall'Amministrazione delle finanze), si rende necessaria in quanto è stata disattesa da alcuni uffici periferici della medesima Amministrazione; ciò ha provocato, prosegue l'oratore, l'apertura anche di procedimenti penali a carico degli amministratori di alcune banche popolari, che si sono peraltro conclusi con una sentenza che ha stabilito trattarsi di errore incolpevole su norma tributaria; di qui l'opportunità di accogliere tale emendamento,

che, conclude l'oratore, ha incontrato l'adesione anche della Amministrazione competente.

Dopo che il ministro Amato ha fatto presente che sussiste comunque la possibilità di impugnare le decisioni, ha la parola il presidente Andreatta, il quale, pur riconoscendo che esistono delle difficoltà interpretative, esprime perplessità sulla opportunità di stabilire trattamenti fiscali diversi a secondo della forma giuridica delle società; tale valutazione è altresì rafforzata, prosegue il Presidente, dal rilievo sulla possibile estraneità di tale materia all'ambito normativo del decreto.

Il senatore Beorchia ritira quindi l'emendamento 9-bis.

Si riprende l'esame dell'articolo 6, (precedentemente accantonato); il presidente Pizzo fa presente che a tale articolo è stato presentato l'emendamento 6.1, precedentemente illustrato, a firma dei senatori Bollini, Berlanda e Ferrari-Aggradi, ed accantonato per ulteriori approfondimenti.

L'emendamento 6.1 (aggiuntivo di un comma all'articolo 6), favorevole il relatore e il Governo, viene posto ai voti e risulta accolto.

Il presidente Pizzo avverte che è concluso l'esame degli articoli del decreto-legge e rivolge parole di ringraziamento al relatore, al ministro Amato e a tutti i membri della Commissione.

La Commissione infine dà incarico al relatore, senatore Abis di redigere una relazione favorevole sul provvedimento, dando conto degli emendamenti accolti nel corso dell'esame.

La seduta termina alle ore 18.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

59^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERLANDA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Senaldi.**La seduta inizia alle ore 12,20.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE****Richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 805**

Il presidente Berlanda ricorda che a suo tempo era stata prospettata l'ipotesi di un trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 805, con il quale vengono autorizzate le lotterie di Viareggio, Venezia e Taormina per tre anni, accolto dalla Commissione in sede referente il 1° giugno.

Il senatore Ruffino fa presente che egli intende sostenere una iniziativa analoga, a favore del comune di Sanremo: una lotteria nazionale intitolata al comune di Sanremo avrebbe ampia giustificazione.

Il presidente Berlanda fa presente che la situazione parlamentare, in ordine alla istituzione di nuove lotterie, è assai articolata e si è andata complicando negli ultimi tempi: risulta che all'altro ramo del Parlamento sono all'esame, per la loro eventuale istituzione, numerose nuove lotterie nazionali, mentre anche in Senato vi sono diverse proposte. In questo quadro, sembrerebbe opportuno concludere intanto il provvedimento, di portata relativamente modesta, rappresentato dal disegno di legge n. 805, e tale conclusione dovrebbe avvenire, auspicabilmente, nella sede deliberante, tenendo conto dei rilevanti impegni di lavoro parlamentare previsti per l'Assemblea.

Il senatore Ruffino dichiara di poter consentire al trasferimento alla sede deliberante nell'intesa che, in quella sede, possa essere esaminato un emendamento che egli si riserva di presentare, recante l'istituzione della lotteria di Sanremo.

Il relatore Favilla esprime qualche perplessità circa la richiesta di trasferimento alla sede deliberante, anche tenendo conto della situazione complessa, anche all'altro ramo del Parlamento, menzionata dal presidente Berlanda.

Il senatore Brina rileva che vi è una tendenza generale alla istituzione di nuove lotterie, tendenza che appare comprensibile; tuttavia gli sembra opportuno che si proceda su questa strada con adeguata attenzione e ponderazione.

Il senatore Vitale dichiara di condividere il rilievo del senatore Brina, nell'intesa, specialmente, che debbano essere evitati i contrasti interregionali. Sembra comunque opportuno compiere intanto un passo avanti, nella complessa attività legislativa per l'istituzione di nuove lotterie, mediante l'approvazione in sede deliberante, da parte della 6^a Commissione, del disegno di legge n. 805.

Il senatore Triglia si dichiara non favorevole alla proroga delle lotterie di Viareggio e di Venezia; a tale riguardo fa presente che moltissimi Comuni italiani avrebbero tutti i titoli in regola per pretendere la istituzione di nuove lotterie, mediante le quali procurarsi entrate finanziarie integrative. Egli deve però tener conto del quadro generale della finanza degli enti locali, e su questo piano non può non rilevare che è suo dovere sottoporre al Governo, nelle sedi dovute, l'esigenza di computare, ai fini della determinazione del trasferimento erariale ai singoli Comuni, l'eventuale esistenza di risorse finanziarie integrative derivanti da lotterie.

Il senatore Santalco propone che si faccia richiesta di trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 805.

La Commissione all'unanimità e con l'assen-

so del rappresentante del Governo dà mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza del Senato che l'esame del disegno di legge n. 805 sia trasferito alla sede deliberante.

IN SEDE DELIBERANTE

Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina (1117)

(Discussione e rinvio)

Il relatore Favilla riferisce sul provvedimento con il quale si intendono prorogare al 30 giugno 1990 le agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette previste per la piccola proprietà contadina, agevolazioni scadenti il 30 giugno di quest'anno. Il provvedimento viene incontro alle aspettative del settore agricolo e favorisce la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina di minori dimensioni.

Il relatore, dopo essersi soffermato dettagliatamente sugli articoli del provvedimento, sottolinea l'opportunità che il termine in scadenza sia prorogato, anziché al 30 giugno 1990 come previsto nell'articolo 1, al 31 dicembre 1992 (meglio ancora sarebbe prevedere come permanenti le agevolazioni tributarie che si vogliono prorogare).

Il relatore, infine, dopo essersi dichiarato favorevole al provvedimento, fa presente di conoscere che sarà presto presentato un apposito disegno di legge che proroga un altro termine di scadenza, in qualche modo collegato a quello che si vuole prorogare e relativo ad agevolazioni fiscali riguardanti il conferimento di aziende agricole in società. Chiede ai Commissari di valutare l'opportunità di inserire, come emendamento, il contenuto di quest'ultima proposta nel disegno di legge in esame.

Si apre il dibattito.

Il senatore Brina, dopo essersi dichiarato sostanzialmente favorevole al provvedimento, manifesta la propria disponibilità ad una proroga al 31 dicembre 1992 del termine in scadenza, mentre per l'altra proposta di proroga, avanzata dal relatore Favilla, fa presente l'opportunità di approfondire adeguatamente la questione.

Il senatore Candioto, dopo essersi dichiarato favorevole al provvedimento, presenta un emendamento, sottoscritto anche dai senatori De Cinque e Ruffino, con il quale il termine in scadenza al 30 giugno 1988 è spostato al 31 dicembre 1992 (anziché al 30 giugno 1990).

Il senatore Ruffino, dopo aver manifestato il proprio apprezzamento al provvedimento nel suo complesso, auspica la formalizzazione, da parte del relatore Favilla, dell'emendamento riguardante la proroga delle agevolazioni fiscali per il conferimento di aziende agricole in società; esprime infine alcune perplessità per quanto stabilito nel comma 2 dell'articolo 1.

Il senatore Colombo - che ha successivamente la parola - dopo essersi dichiarato favorevole al provvedimento, chiede al rappresentante del Governo di conoscere quali risultati abbiano finora prodotto i benefici fiscali che si vogliono ora prorogare, nel complessivo processo di ristrutturazione della proprietà contadina e quali, ancora, siano gli oneri di un tale provvedimento agevolativo sul bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Senaldi, nell'invitare la Commissione ad una pronta approvazione del disegno di legge, propone una modifica dell'emendamento presentato dal senatore Candioto, nel senso di prevedere la proroga del termine in scadenza al 31 dicembre 1991 e non al 31 dicembre 1992. Il senatore Candioto acconsente a tale modifica.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Deputati Romita ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 89 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente il personale della CONSOB (1094), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione)

Il relatore Leonardi riferisce sul provvedimento, sottolineando come con esso si intenda aumentare il personale in organico della CONSOB di cinquanta unità nonchè prevedere l'aumento di ulteriori venticinque dipendenti da assumere con contratto a tempo determinato. Fa presente come tale esigenza derivi dalle

accresciute funzioni attribuite alla CONSOB negli ultimi anni, in attuazione di sopravvenute disposizioni legislative che hanno ampliato l'ambito oggettivo e soggettivo dei controlli ad essa affidati; inoltre l'ampliamento del mercato prodotto dal progressivo estendersi del fenomeno dell'innovazione finanziaria impongono alla CONSOB una presenza più attenta nel mercato al fine di consentirne un suo corretto svolgimento.

L'oratore si sofferma poi specificamente sui due articoli del disegno di legge, dichiarandosi sostanzialmente ad esso favorevole. Auspica, infine, che l'aumento del personale previsto si riferisca soprattutto ad unità ad alta specializzazione, la cui assunzione sia soprattutto finalizzata al rafforzamento dell'attività ispettiva.

Si apre il dibattito.

Ha la parola il senatore Colombo il quale si dichiara preliminarmente favorevole al provvedimento; sarebbe tuttavia stato meglio specificare che il potenziamento del personale deve essere finalizzato al potenziamento di attività ad alto contenuto specialistico, quale per esempio quella ispettiva; occorre, insomma, evitare una burocratizzazione della Consob e far sì che questo organismo assuma sempre più le vesti di un alto organo di vigilanza, dotato di grande autorevolezza, e capace, quindi, di assicurare un regolare funzionamento del mercato mobiliare. Nel ribadire quindi la necessità di una presenza più attiva della Consob nei fenomeni che caratterizzano il mercato, auspica, al fine di una maggiore informazione, che tutti i documenti elaborati dalla Consob siano posti a disposizione degli operatori nel tempo più breve possibile.

Il senatore Brina - che prende successivamente la parola - si dichiara sostanzialmente favorevole al potenziamento del personale della Consob, in considerazione dei maggiori compiti e funzioni a questo organismo attribuiti negli ultimi anni; non reputa, invece, opportuno, dare indicazioni puntuali sul modo con cui utilizzare il personale la cui assunzione viene prevista col presente provvedimento.

Interviene poi il senatore Ruffino, il quale dichiarandosi favorevole al provvedimento, ritiene tuttavia di dover formulare alcune osservazioni.

In primo luogo auspica, ai fini di una maggiore informazione e trasparenza del mercato, che le varie comunicazioni della Consob dirette agli operatori siano il più possibile pubblicizzate e messe a loro disposizione in tempi brevi. In secondo luogo, occorre evitare una proliferazione non finalizzata del personale, puntando invece all'assunzione di unità altamente qualificate con l'obiettivo di potenziare, ad esempio, le funzioni di carattere ispettivo.

L'oratore fa infine presente che occorrerebbe considerare attentamente il suggerimento avanzato, nel parere, dalla 1^a Commissione, riguardante l'opportunità di assumere definitivamente il personale che è oggi invece assunto con contratto a tempo determinato. Rileva che le sue osservazioni potrebbero forse, essere formalizzate in un apposito ordine del giorno.

Il presidente Berlanda, a proposito del suggerimento reso dalla 1^a Commissione, fa presente che la necessaria flessibilità d'azione di un organismo come la Consob sconsiglia di assumere in maniera definitiva tutto il personale a sua disposizione; meglio è invece lasciare ad essa la possibilità di assumere a tempo determinato personale altamente qualificato a seconda delle necessità che si vengono di volta in volta a creare.

Il senatore Leonardi dichiara di avere qualche perplessità in relazione all'approvazione di un apposito ordine del giorno, che potrebbe vincolare eccessivamente l'azione della Consob.

Agli oratori intervenuti risponde il sottosegretario Senaldi il quale, dopo aver dichiarato il proprio apprezzamento per i contributi scaturiti dal dibattito, invita i Commissari ad approvare il provvedimento.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente in votazione vengono approvati i due articoli del disegno di legge e quindi quest'ultimo nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della Manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19

dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657 (1097), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente Berlanda avverte che, quali che possano essere le posizioni dei componenti la Commissione sul disegno di legge in titolo, non sarà possibile, comunque, completare l'esame nella presente seduta, non essendo stato espresso il parere della 1ª Commissione. Informa, al tempo stesso, che è pervenuto parere favorevole dalla 5ª Commissione, con osservazioni.

Il relatore Favilla riferisce sul disegno di legge. Chiarisce anzitutto che il provvedimento era stato predisposto dal Governo in relazione all'esigenza di finanziamenti necessari per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Tali finanziamenti si rendevano necessari sia per la ristrutturazione degli impianti del settore tabacchi allo scopo di ridurre i fattori di rischio annessi al fumo, sia per il completamento della costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca, prevista dalla legge 22 luglio 1982, n. 477. A tali disposizioni il Governo aggiungeva la estensione delle norme prevedenti il compenso incentivante la produttività al personale dipendente

dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il senatore Favilla prosegue informando che nel corso dell'esame all'altro ramo del Parlamento il disegno di legge ha ricevuto ulteriori integrazioni. Si è decisa anzitutto l'istituzione, presso il Ministero delle finanze, di un «Comitato generale per i giochi», che provvederà alla direzione delle lotterie nazionali, e che comunque si rende necessario in vista degli ulteriori compiti all'Amministrazione dei monopoli in questo settore. Alla Camera è stato poi deciso di modificare e integrare la composizione della Commissione per l'attuazione della riforma della riscossione dei tributi istituita con la legge di delegazione legislativa 4 ottobre 1986, n. 657.

Sono stati aggiunte infine, all'altro ramo del Parlamento, disposizioni in materia pensionistica nonché norme strumentali rispetto alle diverse innovazioni introdotte.

Il relatore Favilla conclude esprimendo parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge n. 1097.

Il sottosegretario Senaldi si associa alla relazione del senatore Favilla aggiungendo che, ad avviso del Governo, il disegno di legge presenta carattere d'urgenza.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

45^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MARIOTTI

Intervengono il ministro per i problemi delle aree urbane Tognoli e il sottosegretario di Stato per la marina mercantile Fiorino.

La seduta inizia alle ore 10,50.

AFFARI ASSEGNATI

Relazione sullo stato di attuazione della legge 5 dicembre 1986, n. 856, recante «Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo FINMARE) e interventi per l'armamento privato» (Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento e approvazione di una risoluzione - Doc LXXI, n. 2)

Riferisce alla Commissione il senatore Patriarca, il quale, premesso che sussistono ancora dubbi sull'interpretazione di alcuni articoli della legge n. 856 del 1986 con conseguente congelamento degli interventi finanziari, nonostante i chiarimenti resi dal Ministro della marina mercantile nella risposta all'interrogazione da lui stesso presentata (3-00185), fa presente che con la legge citata si è inteso contribuire alla ripresa del settore armatoriale, contenendo le perdite delle imprese fortemente penalizzate dalla crisi che ha investito il settore nel periodo 1983-1986, frenando così la spinta al disarmo. È necessario, pertanto, egli prosegue, che la legge venga attuata in modo rispondente alle sue finalità, vale a dire premiando le imprese armatoriali che abbiano effettivamente utilizzato le navi per la loro attività. A tale scopo, il relatore ritiene che la locuzione «proprie navi» di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 7 debba essere

intesa con riferimento all'aspetto economico della gestione e non alla proprietà formale e che, con riferimento al secondo comma dell'articolo 8, il beneficio debba spettare all'impresa la cui nave è rimasta armata per almeno 300 giorni nel periodo fissato dalla legge, anche se di tale nave si è successivamente perduta la disponibilità, sempreché il beneficiario dimostri di continuare ad esercitare l'attività armatoriale al momento dell'erogazione delle singole rate.

Il senatore Patriarca ricorda quindi che per le navi entrate in esercizio o riarmate nel periodo compreso tra il novembre 1985 e il settembre 1986, il periodo di armamento di 300 giorni decorre dalla data di entrata in esercizio o di riarmo e deve essere completato nel corso del 1987 al fine di evitare il rischio di una reiterazione del provvedimento. Dopo aver altresì rilevato che la disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 7, concernente la decadenza dal beneficio per vendita all'estero dell'unità, ha carattere eccezionale e non è quindi suscettibile di applicazione in via analogica o retroattiva, fa presente che nel caso si avvicendino più proprietari nel periodo di armamento forzoso considerato dalla legge il contributo, a suo avviso, deve rimanere unico ed essere ripartito *pro quota* tra i soggetti interessati.

Il relatore propone pertanto alla Commissione di approvare una proposta di risoluzione (Doc LXXI, n. 2) volta ad impegnare il Governo ad attuare la legge n. 856 del 1986 tenendo conto delle considerazioni svolte, che rispecchiano peraltro l'intenzione autentica del legislatore.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore Bisso, il quale, dopo aver chiesto al sottosegretario Fiorino il numero delle imprese armatoriali che sarebbero interessate dalla proposta di risoluzione del senatore Patriarca e l'entità dei fondi ancora disponibili, rileva che con la legge n. 856 del 1986 si è inteso premiare in modo consistente gli armatori più intraprendenti i quali, proprio

per aver tentato di difendere la propria quota di traffico marittimo utilizzando navi moderne, si trovarono penalizzati dai concomitanti fenomeni della caduta dei noli e della diminuzione del corso del dollaro. Dopo aver ricordato che i requisiti necessari per accedere al contributo vennero fissati in modo da frenare la spinta al disarmo, fa presente che i maggiori problemi sono sorti con riguardo all'interpretazione della locuzione «proprie navi» contenuta nella legge, trattandosi per la verità di una locuzione impropria dal punto di vista giuridico. A tale riguardo, il senatore Bisso ritiene che il contributo debba essere concesso alla nave che sia stabilmente inserita nell'impresa armatoriale, avendo costituito l'oggetto di uno specifico investimento, e che pertanto la disposizione debba essere estesa anche alle navi acquisite ricorrendo al *leasing* finanziario il quale, come è noto, fa acquistare il titolo di proprietà, sebbene non immediatamente.

Dopo aver affermato la necessità che si dia una risposta a tali dubbi interpretativi per non continuare a bloccare l'erogazione dei rimanenti contributi, il senatore Bisso suggerisce che la proposta di risoluzione presentata dal senatore Patriarca venga modificata nel senso di far riferimento al proprietario della nave, anche se acquisita attraverso il contratto di *leasing*.

Dopo che il senatore Visconti ha prospettato l'opportunità di rimettere la definizione della questione della titolarità del contributo ad un accordo privato tra proprietario della nave e gestore dell'impresa, il senatore Patriarca fa presente che nel dubbio sull'interpretazione della legge molto difficilmente i due soggetti potrebbero pervenire ad un accordo, ribadendo che per rispettare lo spirito originario della legge bisogna interpretare la locuzione «proprie navi» con l'esclusivo riferimento all'aspetto economico della gestione. Si dichiara comunque disponibile alla circoscrizione dell'individuazione dei possibili beneficiari, esplicitando nell'ambito della proposta di risoluzione che il titolo di proprietà può essere acquisito anche mediante contratto di *leasing* e che alla proprietà può essere equiparato il cosiddetto noleggiamento dello scafo nudo.

Prende poi la parola il sottosegretario Fiorino il quale, dopo aver affermato che la

soluzione della questione interpretativa della locuzione «proprie navi» potrebbe applicarsi a circa dieci navi tra quelle che effettuano servizi regolari di linea e a circa 50 navi per i collegamenti internazionali, fa presente che i fondi disponibili ammontano a circa 20 miliardi per le prime e a circa 10 miliardi per le seconde.

Dopo che il senatore Patriarca ha precisato che il numero effettivo delle navi è probabilmente inferiore a quello indicato dal sottosegretario Fiorino dal momento che in molti casi per una stessa nave sono state presentate più domande di contributo, il rappresentante del Governo fa presente che il Ministero della marina mercantile è dell'avviso di riferirsi, ai fini della concessione del contributo, all'aspetto economico della gestione e non alla mera proprietà formale, anche per quanto riguarda il naviglio minore. Dopo aver altresì affermato che la domanda può essere presentata anche per le navi che non siano più in disponibilità ma abbiano effettuato in precedenza servizi di linea, il sottosegretario Fiorino precisa che, nel caso di avvicendamento di più imprese proprietarie o armatrici nel periodo considerato dalla legge, il contributo è unico e va ripartito *pro quota*, e conclude dichiarando che l'ipotesi di decadenza per vendita all'estero della nave riveste carattere eccezionale sicché la relativa disposizione non può essere applicata in via analogica o retroattiva.

Su richiesta del senatore Patriarca, la proposta di risoluzione - *Doc. LXXI, n. 2* - viene quindi posta ai voti e approvata, con una modifica che specifica quali titoli di appartenenza vengono equiparati a quello di proprietà formale della nave.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di parcheggi e programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate (656)

(Seguito dell'esame e rinvio; costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Dopo che il presidente Mariotti ha proposto la costituzione di un Comitato ristretto per

proseguire l'esame del disegno di legge e degli emendamenti preannunciati, si apre una breve discussione di ordine procedurale.

Interviene il senatore Libertini, il quale dichiara che la sua parte politica è favorevole alla costituzione del Comitato ristretto e che intende impegnarsi perchè si proceda rapidamente all'esame del disegno di legge. Le preoccupazioni dei senatori comunisti riguardano piuttosto la necessità della definizione di un quadro organico di provvedimenti e di iniziative per la mobilità urbana: accanto alle difficoltà di applicazione della legge n. 151 del 1981 si registra infatti un proliferare di iniziative legislative al Senato e alla Camera dei deputati riguardanti ad esempio i parcheggi, le metropolitane e le ferrovie in concessione. Ad avviso dei senatori comunisti, egli prosegue, occorrerebbe procedere contestualmente alla definizione di tali provvedimenti, ricollegandoli però ad una riforma organica della legge n. 151 del 1981.

Dopo aver prospettato l'opportunità che le Regioni siano coinvolte subito nell'esame dei progetti di investimento delle ferrovie concesse, propone che i Presidenti della 8ª Commissione del Senato e della IX Commissione della Camera si consultino per coordinare l'iter dei provvedimenti citati. Nel merito del disegno di legge n. 654 prospetta l'opportunità che i lavori del Comitato ristretto si soffermino con particolare attenzione su due questioni fortemente avvertite dai senatori comunisti, riguardanti rispettivamente il collegamento del provvedimento relativo ai parcheggi con gli altri riguardanti la mobilità urbana anche dal punto di vista della ripartizione delle risorse finanziarie, nonché la salvaguardia delle prerogative delle autonomie locali.

Il senatore Visconti, associatosi alle considerazioni del senatore Libertini e ricordato che la costruzione di un sistema razionale di mobilità urbana rientra nel programma del Governo, prospetta l'opportunità che si definisca un collegamento tra il programma urbano dei parcheggi, i piani della mobilità e del traffico e gli strumenti urbanistici, affrontando le questioni connesse delle destinazioni d'uso e della definizione dei parcheggi condominiali come cosa comune e non come pertinenza.

Afferma altresì che occorre approfondire la

questione dell'accordo di programma, definendo il modello a cui ci si intende ispirare e assicurando una piena tutela delle esigenze ambientali.

Quanto alle proposte volte ad ampliare l'ambito di applicazione del provvedimento, il senatore Visconti fa presente che a tale ampliamento deve accompagnarsi anche un incremento dei fondi disponibili e che l'ampliamento stesso deve essere effettuato ricorrendo a parametri obiettivi, che non consentano scelte discrezionali. Dichiara altresì di non essere favorevole all'inserimento nel testo di emendamenti che ripristinino le cosiddette supermulte.

I senatori Covello, Andò e Visca preannunciano la presentazione di emendamenti volti rispettivamente ad ampliare l'ambito di applicazione del provvedimento ai comuni di Reggio Calabria e Messina nonché a quelli sedi di attività termali, di collegamenti marittimi e fluviali e comunque interessati da rilevanti flussi turistici.

Prende la parola successivamente il ministro Tognoli, il quale dichiara la sua disponibilità ad assumere iniziative coordinate con il Ministro dei trasporti per affrontare in modo organico il problema della mobilità urbana: di fronte a questo problema generale il disegno di legge rappresenta senz'altro - egli dice - uno strumento settoriale che tuttavia intende alleviare la situazione di emergenza verificatasi in numerosi Comuni, offrendo un significativo contributo finanziario.

Dopo aver dichiarato di condividere l'impostazione generale del problema esposta dal senatore Libertini, il ministro Tognoli comunica che il disegno di legge di iniziativa governativa sulle metropolitane, in via di predisposizione, tiene conto delle osservazioni formulate dallo stesso senatore Libertini in un recente convegno, introducendo tra l'altro la possibilità di realizzazione di metropolitane con sistemi nuovi anche in città con oltre 100.000 abitanti.

Ricordando altresì che il disegno di legge n. 656 intende utilizzare in modo adeguato e tempestivo i fondi disponibili in tabella C, il Ministro dichiara la sua disponibilità ad esaminare emendamenti che meglio puntualizzano il ruolo e le funzioni delle autonomie locali, ad

esempio rimettendo all'approvazione delle Regioni il programma urbano dei parcheggi e sopprimendo i poteri di vigilanza di cui all'articolo 3.

Il Ministro illustra altresì le differenze tra il programma urbano triennale e il piano annuale, rilevando come solo sul primo occorra acquisire il concerto dei Ministeri interessati e come invece il piano annuale possa essere approvato in termini celeri.

Quanto al tema dell'accordo di programma, il Ministro rileva che l'articolo è coerente con le soluzioni che si stanno predisponendo in sede di definizione di un disegno di legge sui progetti integrati nelle aree metropolitane: dichiara comunque di rimettersi alla Commissione quanto al contenuto dell'articolo 5.

Per quel che concerne le cosiddette super-

multe, il Ministro afferma che l'esame del disegno di legge n. 656 potrebbe costituire l'occasione per la reintroduzione di misure insistentemente richieste dagli assessori al traffico delle principali città; conclude, prospettando l'opportunità di modifiche che introducano agevolazioni per la realizzazione di parcheggi privati, circostanza che ha comunque effetti positivi sulla complessiva mobilità urbana.

La Commissione conviene quindi sulla costituzione di un Comitato ristretto di cui vengono chiamati a far parte, oltre al relatore Covello, i senatori Rezzonico, Visconti, Visca, Mariotti, Ulianich, Pagani, Coletta, Visibelli e Pollice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE (9^a)**

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

Seduta antimeridiana

34^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARTA

Interviene il sottosegretario di Stato all'agricoltura e alle foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 11,55.

IN SEDE DELIBERANTE

Abrogazione del terzo comma dell'articolo 10, dell'articolo 11 e dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione (1032), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione ed approvazione)

Si riprende la discussione, rinviata nella seduta di ieri.

Il presidente Carta comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a e 2^a e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Il senatore Scivoletto, premesso che i senatori del Gruppo comunista voteranno a favore del disegno di legge, pone l'accento sui rilievi formulati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza del febbraio 1984, ricordata dal relatore Mora, in cui si dichiara inammissibile l'interferenza di pubblici poteri regionali in una contrattazione che deve mantenere i requisiti dell'autonomia e della consensualità.

Dopo aver quindi rilevato, in concordanza con quanto sottolineato dal senatore Vercesi, che nell'esperienza finora maturata non c'è

stata necessità di intervento autoritativo nella determinazione del prezzo del latte, il senatore Scivoletto evidenzia come in Sicilia la legge 306 del 1975 abbia svolto una funzione di tutela dei piccoli produttori (in Sicilia, peraltro, il prezzo del latte è inferiore di 50-60 lire rispetto alla media nazionale).

Successivamente, l'oratore richiama l'attenzione su due questioni già poste alla Camera dei deputati: la necessità di semplificare e coordinare la normativa vigente in materia di accordi interprofessionali, partendo dalla legge 306 e fino alla recente legge sugli accordi interprofessionali; la necessità di definire un nuovo e migliore sistema di contrattazione interprofessionale del latte con riferimento al prezzo minimo, alla qualità ed alla difesa dei piccoli e medi produttori.

Il senatore Busseti annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo democratico cristiano, rilevando che il ritardo nel varo del provvedimento va ricollegato alle varie vicende connesse alla disciplina degli accordi interprofessionali. Si dice quindi soddisfatto per la positiva conclusione dell'*iter* del disegno di legge che evita all'Italia ulteriori censure comunitarie.

Il senatore Perricone annuncia anch'egli il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

Replicano agli interventi il rappresentante del Governo ed il relatore.

Il sottosegretario Cimino ricorda le censure emerse in sede comunitaria con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee su quella parte della legge 306 del 1975 ritenuta incompatibile con la normativa comunitaria del settore. Proprio al fine di evitare ulteriori censure, il Governo raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il relatore Mora, nel ringraziare per il consenso manifestato dagli intervenuti, mette in evidenza il carattere anticipatore della citata legge 306 in materia di accordi interprofessionali per il settore del latte. Ribadisce quindi la validità delle intuizioni e della impostazione della legge predetta, e conclude raccomandando

do la sollecita approvazione del provvedimento in esame.

La Commissione quindi all'unanimità approva il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E MODIFICA DELL'ORA DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Carta fa presente che, essendo stato concesso il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 473 (incluso all'ordine del giorno odierno della Commissione in sede referente), lo stesso sarà esaminato nella prevista seduta pomeridiana in sede deliberante.

Annuncia altresì che allo scopo di consentire la partecipazione ai lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 16,30, anziché alle ore 16.

La seduta termina alle ore 12,10.

35ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CARTA*

Interviene ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento il ministro del commercio con l'estero Ruggiero.

La seduta inizia alle ore 16,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Carta ricorda che la seduta si svolge con la forma di pubblicità prevista dall'articolo 33, quarto comma, del Regolamento.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore agroalimentare: audizione del Ministro del commercio con l'estero

Riprende l'indagine rinviata nella seduta dell'11 maggio.

Il presidente Carta, nel dare il benvenuto al ministro Ruggiero e nel ringraziarlo per il tempestivo accoglimento dell'invito della Commissione, sottolinea l'importanza dei dati informativi che il Ministro darà alla Commissione, specie in riferimento al problema del disavanzo della nostra bilancia commerciale agroalimentare. La dimensione assunta dal vincolo estero, egli aggiunge, mette in chiara luce quanto incisiva sia diventata, nel contesto dell'economia nazionale, quella parte del fabbisogno agroalimentare che il paese non riesce a soddisfare con la produzione interna e per la quale deve ricorrere ad importazioni (di circa 17 mila miliardi è stato il disavanzo agroalimentare nel 1987, con un peggioramento di 620 miliardi rispetto al 1986).

Il relatore Vercesi illustra le finalità dell'indagine conoscitiva sul settore agroalimentare in relazione alle prospettive a medio termine concernenti gli investimenti, l'occupazione e il reddito e con riferimento all'evoluzione dei modelli di consumo ed al ruolo svolto dal settore pubblico.

Dopo aver accennato quindi alla recente legge sugli accordi interprofessionali ed alle prospettive del mercato unico europeo, il relatore Vercesi pone l'accento sulle eccedenze comunitarie che condizionano le politiche della CEE; evidenzia le importazioni dell'intera area comunitaria e sottolinea l'importanza delle indicazioni che darà il rappresentante del Governo circa una strategia di sviluppo delle nostre esportazioni.

Prende quindi la parola il ministro Ruggiero.

Rilevata la grande incidenza nel settore agroalimentare del disavanzo della nostra bilancia commerciale, egli richiama l'attenzione della Commissione su tre dati che caratterizzano il *deficit* in questione: carattere strutturale del *deficit* stesso; forte aumento delle importazioni; più elevati prezzi comunitari (di beni di cui l'Italia è deficitaria) rispetto ai prezzi vigenti nei mercati internazionali.

In tale dinamica, prosegue il ministro Ruggiero, un fondamentale punto di riferimento dal quale dipenderà l'equilibrio dei mercati comunitari, è rappresentato dall'*Uruguay round* nell'ambito del Gatt (*General Agreement on Tariffs and Trade*); negoziato che si basa sulle risultanze emerse negli studi condotti

dall'OCSE circa il sostegno all'agricoltura: è emerso che Stati Uniti e Comunità europea corrispondono ai propri agricoltori lo stesso sostegno di circa 78-79 miliardi di ECU l'anno, mentre il Giappone ne corrisponde 50; è emerso inoltre che, mentre nella Comunità europea il sostegno all'agricoltura grava per il 35 per cento sulle risorse pubbliche e per il resto sul mercato, negli Stati Uniti avviene il contrario: ciò spiega perchè i prezzi dei prodotti agricoli americani sono più bassi.

Successivamente il ministro Ruggiero pone l'accento sulla richiesta che nell'arco di dodici anni la Comunità europea elimini completamente ogni aiuto all'agricoltura (richiesta che trova sostegno nella posizione, pur meno dura, assunta da paesi come l'Australia e l'Argentina, cui la Comunità europea ha opposto le difficoltà derivanti dalle implicazioni sociali e di sicurezza alimentare della sua politica agricola); sottolinea la forte pressione dei paesi in via di sviluppo per avere più ampi spazi di mercato in particolare per quanto riguarda i prodotti tropicali e richiama l'attenzione sulla necessità di occuparsi delle scadenze del 1990 sul mercato mondiale, prima ancora di quelle che attengono al mercato unico europeo del 1992.

Il ministro Ruggiero si sofferma quindi su alcuni specifici problemi dei quali si sta occupando in queste ultime settimane. Si tratta in particolare della esigenza di riqualificare l'offerta, specie quella di una miriade di piccoli produttori, portandola a determinati *standards* qualitativi e commerciali, attraverso la formulazione dei consorzi per l'esportazione di cui si avverte particolare necessità per prodotti agricoli del Mezzogiorno (nei prossimi giorni egli avrà un incontro con degli importatori tedeschi per coordinare razionalmente la loro domanda e collegarla con i produttori italiani).

Altri problemi sono dati dall'esigenza di poter disporre di una efficiente rete nazionale di distribuzione di prodotti, in collegamento anche con quelle straniere in un rapporto di reciprocità; collegare il mondo della produzione con quello della trasformazione in una integrazione verticale che faciliti l'accesso ad un mercato di 320 milioni di persone; avviare una politica della qualità attraverso idonee

strutture di controllo; realizzare un efficace sistema di grande pubblicità (nel caso del vino, ad esempio, bisognerebbe puntare non solo sui prodotti DOC ma anche su tutti i vini da tavola).

Il Ministro infine conclude il proprio intervento richiamando l'attenzione sulla necessità di coordinare le varie iniziative pubblicitarie, tenendo particolarmente conto della scarsa efficacia della pubblicità per i prodotti agricoli svolta dalle Regioni.

Seguono quindi interventi dei senatori Diana, Mora e Margheriti.

Il senatore Diana, dopo aver dichiarato di condividere l'importanza del riferimento ai negoziati in sede Gatt e dopo aver posto l'accento sulla entità del disavanzo agroalimentare, manifesta grosse preoccupazioni sull'andamento della zootecnia e non soltanto per l'importazione di carne ma anche per l'importazione di alimenti per animali. È nel campo delle materie prime, egli sottolinea, che i conti con l'estero dell'Italia rischiano di «ballare»: dove i *partners* comunitari hanno maggiori eccedenze noi abbiamo le maggiori preoccupazioni.

Rilevata quindi la necessità di destinare alla alimentazione animale le eccedenze cerealicole disponibili (in sostituzione di prodotti, come la manioca, importati dall'estero), il senatore Diana evidenzia il problema della difesa della qualità dei prodotti (nell'odierno convegno dei produttori di grano duro è fra l'altro significativamente emerso che in una confezione spacciata all'estero come pasta, questa risultava «contenente uova fresche da consumare preferibilmente entro il 1991») ed auspica che ogni prodotto italiano porti il marchio dell'Ice, da attribuire soltanto a prodotti di qualità. Conclude auspicando che l'Ice snellisca le proprie procedure.

Il senatore Mora, premesso di condividere la considerazione del Ministro circa la frammentazione dell'offerta che impedisce la uniformità dei prodotti e aggrava le condizioni della esportazione, pone in evidenza i nuovi strumenti operativi derivanti dalla legge sugli accordi interprofessionali; richiama l'attenzione del Governo sulle iniziative delle industrie straniere nel nostro paese e pone l'esigenza di una strategia che punti sulla produzione di

qualità, assicurando livelli *standard* e difendendo le denominazioni di origine. Dettosi quindi d'accordo con il senatore Diana circa la necessità di snellire l'Ice e dopo aver rilevato che occorre una pubblicità ad opera degli stessi produttori e degli esperti di *marketing*, il senatore Mora conclude auspicando una sensibilità ed una strategia volte a valorizzare la nostra produzione agroalimentare.

Il senatore Margheriti, rilevato che il principio della preferenza comunitaria è stato rispettato più dall'Italia che dagli altri paesi (basti vedere quanto è avvenuto per gli agrumi), si chiede quali siano i motivi di una nostra esportazione caratterizzata soprattutto da prodotti freschi (con scarso valore aggiunto); esprime apprezzamento per l'iniziativa sui consorzi per l'esportazione e si sofferma sulla necessità che la *promotion* punti sulla valorizzazione della «immagine Italia» nel mondo con l'abbinamento di prodotti agricoli con prodotti della nostra arte e della nostra cultura. Rileva inoltre l'esigenza che l'azione promozionale oltre che all'estero venga svolta in Italia stessa fra i venti milioni di turisti che vi si recano; sostiene la necessità che si pubblicizzino i vini italiani di qualità e non soltanto quelli DOC; auspica che le enoteche pubbliche rafforzino la nostra presenza e auspica altri punti fissi di promozione all'estero, in aggiunta all'azione che potranno svolgere gli addetti agricoli all'estero, della cui istituzione si sta discutendo in Commissione in sede di esame di un apposito disegno di legge presentato dal senatore Diana.

Prende quindi nuovamente la parola il

ministro Ruggiero rilevando anzitutto che la prevista riforma dell'Ice va nella direzione chiesta dal senatore Diana. Occorre, inoltre, a suo avviso, che tale Istituto possa operare all'estero senza essere legato alle complesse procedure contabili che si applicano all'interno dello Stato italiano.

Per quanto riguarda la difesa della qualità, egli assicura che valuterà con attenzione l'ipotesi, prospettata dal senatore Diana, che si dia un marchio Ice ai prodotti di esportazione.

Successivamente ribadisce, in ordine ai rapporti con i *partners* stranieri, l'utilità di stabilire delle contropartite nel campo delle reti commerciali e sottolinea il successo della pubblicità per il vino italiano svolta in Germania (segnalando l'importanza di messaggi pubblicitari mirati al grande pubblico). Rilevata poi la necessità di una linea strategica per le produzioni meridionali (si ripromette di parlare di ciò con il ministro Mannino), dichiara di concordare su un programma promozionale basato sulla «immagine Italia» nonchè sull'idea di sviluppare la pubblicità dei nostri prodotti agroalimentari fra gli stessi turisti che vengono nel nostro paese. Conclude dicendosi grato per l'invito e pienamente disponibile per ulteriori incontri.

Il presidente Carta evidenzia come le linee esposte dal ministro Ruggiero coincidano con le direttive di marcia della impostazione emersa in Commissione e che ispirerà le iniziative del Parlamento e del Governo. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,10.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

49^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Ravaglia.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989 (1090)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Gianotti, preliminarmente, chiede notizie al rappresentante del Governo circa la preannunciata presentazione del nuovo Piano energetico nazionale e, dopo aver apprezzato il riferimento del decreto-legge alla fusione nucleare, giudica incerto e contraddittorio il provvedimento in esame perchè rischia di contribuire alla ulteriore dispersione di ingenti risorse finanziarie. Si sofferma quindi analiticamente sugli impegni di spesa documentati dalla relazione tecnica, rilevando precise carenze nell'ambito della riconversione dell'attività nucleare.

Il senatore Gianotti lamenta, poi, che il Governo non abbia rispettato l'invito del Parlamento di utilizzare le qualificate esperienze del personale dipendente dalla DISP nell'ambito delle attività connesse all'attuazione della «direttiva Seveso»; auspica il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ENEA e,

più in generale, una riflessione sul suo ruolo: al riguardo ritiene opportuno che i rappresentanti del personale non facciano parte del consiglio medesimo e conclude rilevando le incertezze relative agli attuali impegni del direttore generale dell'ENEA.

Il senatore Aliverti, dopo aver dichiarato di condividere l'opportunità di uno stanziamento sino al termine del 1988, esprime perplessità e riserve sul combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge circa gli obblighi dell'ENEA di sospendere le attività connesse al PEC e di risolvere i relativi rapporti contrattuali, ponendo in conservazione le opere e i manufatti già realizzati: al riguardo, egli precisa, sarebbe stato quanto mai opportuno fornire più specifiche indicazioni degli impegni, quantificando anche i relativi oneri. Auspicata, quindi, la rapida presentazione del nuovo Piano energetico, in ordine al quale dovrebbero essere ridefiniti anche i compiti dell'ENEA, ritiene che lo stanziamento di circa 900 miliardi di lire avrebbe dovuto accompagnarsi a una più puntuale indicazione degli impegni programmatici, caratterizzati invece da possibili contraddizioni e interferenze tra i vari ambiti di spesa.

Il senatore Aliverti, quindi, lamenta anche la scarsa considerazione dei problemi derivanti da un organico di circa 5.300 dipendenti e dalla mancanza di orientamenti precisi circa il personale della DISP, nonostante che le spese fisse ammontino a circa il 50 per cento dello stanziamento disposto: tali rilievi, egli aggiunge, non intendono porsi come una critica indiscriminata nei confronti dell'ente ma vogliono sottolineare lo stato di confusione in cui esso versa e, parallelamente, l'esigenza di maggiore chiarezza sulle funzioni e l'attività dell'ENEA.

Ritiene infine che la conversione in legge del decreto possa essere assicurata solo a fronte di un impegno del Governo di provvedere con urgenza a una riforma organica dell'ente, previa individuazione dei compiti istituzio-

nali e delle linee di riforma della composizione del consiglio di amministrazione.

Il presidente Cassola, pur non entrando nel merito, stigmatizza le modalità che hanno condotto all'esame del provvedimento e chiede precisi impegni al Governo affinché esse non si ripetano.

In sede di replica il relatore Vettori, dopo aver ribadito le incertezze e le carenze di indirizzo che ormai da tempo caratterizzano l'attività dell'ENEA, si sofferma sul secondo e terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, rilevandone l'ambiguità, anche con riferimento ad oneri che potrebbero maturare posteriormente all'anno in corso. Egli ricorda inoltre il problema del ricorso alla cassa integrazione, che si riconnette alla più generale incertezza sulle prospettive dell'ente.

Il sottosegretario Ravaglia ribadisce che il Governo sta lavorando alla nuova redazione del Piano energetico nazionale e che questo dovrebbe portare al superamento dell'attuale situazione di incertezza dell'ENEA. I motivi di tale incertezza, d'altra parte, sono noti e profondi: il presente decreto-legge ha un carattere meramente interlocutorio, che non incide su tali questioni di fondo.

Il Sottosegretario afferma che il consiglio di amministrazione deve essere dotato della necessaria qualificazione e fornisce ulteriori elementi informativi in ordine ai programmi di spesa dell'ente.

Il relatore Vettori dà lettura del parere della Commissione giustizia, che propone un emendamento al comma 3 dell'articolo 1; il senatore Aliverti puntualizza la differenza tra risoluzione *ope legis* e obbligo di risoluzione dei contratti in essere per il programma PEC.

Il senatore Galeotti osserva che la formulazione attuale del comma 3, che sembrerebbe far riferimento ad oneri aggiuntivi nascenti dalla risoluzione dei contratti in essere, sembra contraddire il principio secondo il quale una risoluzione *ope legis* esclude l'operatività di clausole penali. Propone pertanto un emendamento modificativo di tale comma (con la soppressione delle parole: «e dalla risoluzione

degli esistenti contratti»). Egli aggiunge che la formulazione originaria del decreto lascia incerto l'ammontare degli oneri e quindi compromette la validità della relativa copertura.

Dopo interventi dei senatori Vettori e Aliverti, l'emendamento del senatore Galeotti viene accolto.

Il senatore Gianotti illustra un emendamento al comma 2, relativo alla destinazione delle opere, del personale e dei siti attualmente impegnati dal programma PEC; a seguito di un intervento del presidente Cassola, che si chiede se la riconversione dei siti escluda una nuova utilizzazione delle opere esistenti, consente a trasformare l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

con riferimento alla sospensione del programma PEC di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, invita il Governo a chiarire i modi della riconversione dei siti e di una professionalmente adeguata riallocazione del personale».

(0/1090/1/10)

GIANOTTI

Egli, quindi, si riserva di presentare in Assemblea un più ampio ordine del giorno sul riassetto dell'ENEA (anche in relazione alla presenza di rappresentanti dei sindacati nel consiglio di amministrazione). Il presidente Cassola afferma che tale ordine del giorno non toccherebbe i reali problemi del riassetto dell'ente.

Il senatore Gianotti insiste per la votazione dell'ordine del giorno 0/1090/1/10: il senatore Aliverti dichiara di astenersi. L'ordine del giorno viene accolto.

La Commissione, infine, conferisce al senatore Vettori il mandato a riferire all'Assemblea, proponendo la conversione del decreto-legge, con l'emendamento e l'ordine del giorno accolti dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 11,30.

LAVORO (11^a)

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

31^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Fontana.

La seduta inizia alle ore 12,55.

IN SEDE REFERENTE

Norme in materia di mercato del lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 aprile 1988, del disegno di legge n. 585 (585-bis)

Giugni ed altri: Riforma delle procedure di avviamento al lavoro (303)

Antoniazzi ed altri: Norme in materia di integrazione salariale, eccedenze di personale e mobilità dei lavoratori (354)

Antoniazzi ed altri: Riordino dell'indennità di disoccupazione ordinaria (356)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del relatore Calvi, che illustra le posizioni emerse nel corso di un'audizione informale tenutasi oggi con un incontro con i rappresentanti delle Confederazioni sindacali e di quelle datoriali, l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta di ieri, è ulteriormente rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

**TERRITORIO, AMBIENTE
BENI AMBIENTALI (13^a)**

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

49^a Seduta

Presidenza del Presidente
PAGANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per
l'ambiente Ceccatelli.*

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

**Scevarolli ed altri: Pianificazione per la tutela delle
acque ed il risanamento del bacino padano e
dell'alto e medio Adriatico (101)**

**Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990
(572)**

**Petizioni nn. 3, 20, 32 e 37 attinenti ai suddetti
disegni di legge
(Seguito dell'esame e rinvio)**

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, a partire dall'articolo 13 relativo alla promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione.

Il relatore Cutrera illustra il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo redatto in sede ristretta, sottolineando come le disposizioni previste a questo proposito dal disegno di legge governativo siano state per diversi aspetti superate dalla legge finanziaria per il 1988. Tale legge ha infatti specificamente previsto progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati riguardanti tre settori - i parchi, il catasto degli scarichi ed il rilevamento delle discariche dei rifiuti tossici e nocivi - e ha chiaramente individuato i soggetti abilitati tanto alla presentazione di detti progetti, quanto alla loro realizzazione.

Rispetto a tali disposizioni, il relatore dichiara di aver ritenuto opportuno apportare alcune

modifiche, di tipo oggettivo e soggettivo, ampliando sia la tipologia dei progetti che la natura dei soggetti abilitati alla loro elaborazione e realizzazione.

Il relatore fa poi riferimento ai programmi formativi che devono accompagnare i progetti, per i quali si prevede la possibilità di una collaborazione con le Università.

Si passa all'esame degli emendamenti al testo del relatore, preso a base della discussione.

Il senatore Fabris, stante la nuova formulazione dell'articolo 13 proposta con l'emendamento del relatore, ritira un emendamento che aveva presentato volto al recupero delle zone di rilievo naturalistico. Presenta invece un emendamento inteso ad estendere la collaborazione per i programmi formativi anche alle Regioni nonché a prevedere la possibilità di attuare i progetti in esame anche da parte degli enti pubblici.

Interviene quindi il senatore Andreini, il quale concorda con la proposta del senatore Fabris e presenta, a sua volta, due emendamenti volti a considerare i parchi anche interregionali tra i programmi di salvaguardia ambientale.

Il Presidente sospende quindi brevemente la seduta al fine di consentire la predisposizione di eventuali altri emendamenti.

La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11.

Il senatore Scardaoni illustra quattro emendamenti intesi a rendere effettiva l'applicazione dell'articolo 13. Egli infatti, pur dichiarandosi favorevole all'obiettivo di estendere oggettivamente e soggettivamente le disposizioni relative alla creazione di nuova occupazione mediante progetti di tutela ambientale previste dalla legge finanziaria per il 1988, ritiene che alcune restrizioni debbano comunque essere apportate al fine di evitare la presentazione di un numero eccessivo di programmi. In tal senso, gli emendamenti da lui presentati intendono: abolire la possibilità per i Comuni

di considerare zone naturalistiche quelle non ricomprese negli strumenti urbanistici; prevedere una previa ripartizione territoriale dei finanziamenti da parte del Ministro dell'ambiente; decentrare a favore delle Regioni sia l'approvazione dei progetti che la stipula delle convenzioni con i soggetti realizzatori dei progetti stessi.

Interviene quindi il senatore Golfari, che presenta un emendamento inteso ad applicare ai progetti in esame i benefici previsti dalla legge n. 113 del 1986 per i contratti di formazione e lavoro.

Il presidente Pagani illustra un emendamento inteso a prevedere il previo parere favorevole dei Comuni e delle comunità montane su ogni progetto da ammettere al finanziamento.

Il senatore Boato illustra a sua volta una serie di emendamenti, di cui il primo inteso a inserire il concetto di recupero ambientale tra gli obiettivi dei progetti in questione; il secondo inteso a rendere meno vincolante la partecipazione del Ministro del lavoro nel procedimento di fissazione dei criteri per la valutazione dei progetti; il terzo volto a finalizzare i programmi formativi al campo di studio e di ricerca cui si riferisce la relativa iniziativa; il quarto modificativo della percentuale di giovani autorizzati a far parte delle cooperative di produzione e lavoro realizzatrici del progetto; il quinto avente la stessa finalità del secondo, relativamente però all'attribuzione dei finanziamenti.

Interviene quindi il relatore Cutrera, il quale presenta a sua volta una nuova formulazione di alcuni punti dell'emendamento dianzi illustrato.

Si passa poi alla votazione degli emendamenti.

Favorevoli il relatore ed il Governo, viene approvato l'emendamento del senatore Boato inteso a inserire il concetto di recupero ambientale, nonché gli emendamenti del senatore Andreini relativi ai parchi interregionali e la migliore formulazione proposta dal relatore in merito al comma 2.

Sull'emendamento del senatore Scardaoni inteso a evitare la possibilità per i Comuni di considerare zone naturalistiche quelle non ricomprese negli strumenti urbanistici, si apre un breve dibattito. Il Presidente dichiara di

non concordare con l'emendamento dal momento che esso escluderebbe la possibilità di progetti per tutte quelle zone prive di piano regolatore e suggerisce di inserire eventualmente altri strumenti di selezione dei progetti.

Il relatore Cutrera propone quindi di rafforzare il concetto di particolare rilievo ambientale della zona, disciplinato al comma 2, per il quale propone pertanto una nuova formulazione.

Il senatore Scardaoni ritira perciò il suo emendamento concordando con la nuova formulazione del comma 2 proposta dal relatore, che viene accolta dalla Commissione.

Sulla proposta del relatore di riformulare la parte dell'emendamento da lui presentato relativa ai progetti per la gestione dei servizi di difesa del suolo, dell'acqua e dell'aria, intervengono il senatore Nebbia, il senatore Boato e il senatore Bosco, il quale propone a sua volta un emendamento in proposito teso ad individuare una soluzione intermedia tra quella della legge finanziaria per il 1988 e quella proposta dal relatore, giudicata troppo ampia. Il relatore ritira quindi la sua proposta e la Commissione approva, favorevoli il relatore e il Governo, l'emendamento del senatore Bosco.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, viene approvato altresì l'emendamento del senatore Boato inteso a rendere meno vincolante il ruolo del Ministro del lavoro nel procedimento di fissazione dei criteri per la valutazione dei progetti, nonché un emendamento del senatore Golfari e un emendamento del senatore Bosco rispettivamente intesi a sopprimere la partecipazione delle Commissioni parlamentari e della Commissione per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno a detto procedimento.

Il senatore Scardaoni ritira quindi l'emendamento relativo alla ripartizione territoriale dei finanziamenti e il relatore ritira la proposta di attribuire al Ministro dell'ambiente la competenza sui criteri di riparto della spesa fra costi della manodopera, dei mezzi e della formazione professionale.

Si apre poi una breve discussione sull'emendamento del presidente Pagani relativo al parere favorevole dei Comuni e delle comunità montane sui progetti da ammettere al

finanziamento. Dopo che la Commissione ha respinto, con il parere contrario del relatore e del Governo e con l'astensione del senatore Boato, la proposta del senatore Andreini di sopprimere il carattere necessariamente favorevole del parere dei Comuni, il relatore propone alcune modifiche all'emendamento che vengono accettate dal presentatore.

Per dichiarazione di voto intervengono i senatori Boato e Nebbia, i quali preannunciano voto contrario.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento del presidente Pagani viene quindi approvato dalla Commissione.

Favorevoli il relatore e il Governo, vengono approvati altresì l'emendamento del senatore Boato inteso a meglio finalizzare i progetti formativi, gli emendamenti del senatore Fabris intesi ad estendere la collaborazione per i progetti formativi alle Regioni ed a comprendere le Regioni e gli enti locali tra i soggetti realizzatori dei progetti in esame, nonché una proposta di riformulazione del comma 5 avanzata dal relatore.

Il senatore Boato ritira quindi il suo emendamento relativo alla percentuale di giovani ammessa a far parte delle cooperative di produzione e lavoro.

Dopo un breve dibattito sulla opportunità di concedere i benefici previsti per i contratti di formazione e lavoro dalla legge n. 113 del 1986 ai soggetti realizzatori dei progetti, il senatore Golfari ritira il proprio emendamento in proposito.

Contrari il relatore e il Governo, vengono in seguito respinti gli emendamenti del senatore Scardaoni relativi al decentramento a favore delle Regioni, mentre con il parere favorevole del relatore e del Governo viene approvato l'emendamento del senatore Boato relativo alla diversa modalità di partecipazione del Ministro del lavoro al procedimento di attribuzione dei finanziamenti.

Favorevoli il relatore e il Governo, viene infine approvato un emendamento del senatore Boato inteso a prevedere una relazione alle competenti Commissioni parlamentari da parte del Ministro dell'ambiente sui progetti finanziati.

Il Presidente pone quindi ai voti il testo dell'articolo 13 come dianzi emendato, che viene approvato dalla Commissione, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Boato.

Si passa all'esame del testo predisposto dal relatore per gli articoli 10 e 11, accantonati in precedenza.

Il relatore Cutrera, nell'illustrare l'emendamento che ha predisposto, e che intende recepire le osservazioni emerse nel corso del dibattito, fa presente che la sua proposta mantiene la iniziativa delle Regioni relativamente alla individuazione delle aree da risanare con interventi urgenti ed introduce un trattamento differenziato a seconda che si tratti del risanamento idrico o di quello dell'aria o del suolo: in questi due ultimi casi si considera ammissibile anche il finanziamento del costo di predisposizione dei programmi di risanamento oltre a quello degli interventi previsti. Nel caso del risanamento idrico, è ammissibile solo il costo dell'intervento, peraltro in una percentuale ancora da definire; si propone, poi, di procedere alla valutazione dei singoli progetti di intervento solo dopo un primo giudizio positivo riferito all'intero piano di risanamento.

Il seguito dell'esame del provvedimento è, quindi, rinviato ad altra seduta, convenendosi che si prenderanno in considerazione, nell'ordine, le norme relative ai parchi, al Po, quelle relative all'Agenzia per l'informazione ambientale e, da ultimo, il testo predisposto dal relatore per gli articoli 10 ed 11, dianzi illustrato.

La seduta termina alle ore 13,20.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

44^a Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

indi del senatore

CORTESE

Intervengono i sottosegretari per il tesoro Pavan e per le finanze Senaldi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989 (1090)

(Parere alla 10^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Dell'Osso.

Illustrato il contenuto del provvedimento, con cui si assegna il contributo all'ENEA per il 1988, fa presente che la copertura è assicurata dall'apposito accantonamento del fondo globale di parte capitale; sottolinea peraltro l'opportunità di approfondire se gli oneri derivanti dalla sospensione delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 1 siano effettivamente fronteggiabili nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'ENEA.

Il sottosegretario per il tesoro Pavan, dopo avere dichiarato di concordare sulla sussistenza della copertura finanziaria, fa presente che agli oneri relativi alla sospensione del progetto PEC, che peraltro avranno una limitata inci-

denza nel 1988, si può far fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente, il cui fabbisogno, per i successivi anni 1989 e 1990, è stato calcolato in modo da tener conto anche di tale situazione.

Dopo che il presidente Andreatta ha espresso preoccupazione per la riduzione degli stanziamenti destinati alle ricerche su reattori sicuri e sulla utilizzazione del PEC, per i quali è auspicabile, a suo avviso, una riconsiderazione delle risorse finanziarie disponibili, la Sottocommissione incarica il senatore Dell'Osso di trasmettere un parere favorevole, con l'osservazione testè svolta dal Presidente.

Galeotti ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti (822)

(Parere alla 10^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Andreatta.

Illustrato il contenuto del provvedimento, con cui si istituisce il ruolo nazionale dei periti assicurativi, fa presente che è stato altresì presentato un emendamento, al comma 1 dell'articolo 16, con cui si incrementa a 150 milioni l'onere connesso al funzionamento delle Commissioni da istituire con il medesimo provvedimento; si tratta quindi di approfondire se le entrate relative al contributo annuale, disposto con l'articolo 11, siano sufficienti a far fronte a tale onere.

Il sottosegretario per il tesoro Pavan, dopo aver sottolineato che non sussistono elementi sufficienti per valutare la congruità della quantificazione degli oneri effettuata, dichiara che tale calcolo dovrebbe essere effettuato dalla Amministrazione competente; sottolinea altresì che, in carenza di tale relazione, il

parere del Tesoro non può che essere di segno sfavorevole.

Si svolge un breve dibattito.

Il presidente Andreatta propone di inserire nel parere la condizione che i contributi di cui all'articolo 11 siano determinati anche in base ai costi effettivi di gestione degli organismi previsti dal testo; il senatore Bollini fa osservare che la tecnica di copertura utilizzata è la medesima seguita anche per situazioni analoghe, mentre il senatore Sposetti rileva che le entrate connesse all'articolo 11 risulteranno probabilmente anche superiori a quelle indicate a copertura nell'articolo 16.

Dopo che il senatore Forte ha fatto osservare che sussiste la possibilità di aumentare il contributo per fronteggiare gli oneri, il senatore Bollini manifesta la propria contrarietà all'inserimento della condizione proposta dal Presidente, che potrebbe essere inclusa come osservazione.

La Commissione incarica quindi il presidente Andreatta di trasmettere un parere favorevole sul testo e sull'emendamento, con l'osservazione relativa alla opportunità che la misura del contributo sia effettivamente dimensionata in relazione agli oneri finanziari.

Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della Manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657 (1097), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 6^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, senatore Forte.

Illustrato il contenuto del provvedimento, con il quale si assegnano finanziamenti alla Amministrazione dei monopoli per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della Manifattura dei tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante al personale, si sofferma in particolare sulle modalità di copertura, che fanno riferimento sia ad un apposito accantonamento di fondo

globale, sia ad un capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, nonché ad alcuni capitoli dello stato di previsione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; a tale riguardo, prosegue l'oratore, è opportuno approfondire la possibilità di utilizzare i capitoli delle Aziende autonome, anche prima della presentazione dell'assestamento, così come indicato nell'articolo 2 della legge finanziaria 1988.

Si svolge quindi un breve dibattito.

Dopo che il senatore Bollini ha sottolineato l'opportunità che venga fornita la relazione tecnica sul provvedimento, il sottosegretario alle finanze Senaldi fornisce chiarimenti in ordine alla finalizzazione del capitolo 191 dell'Amministrazione dei monopoli, originariamente preordinato per l'acquisto dei tabacchi che presenta, anche in relazione all'andamento dei prezzi, disponibilità sufficienti a fronteggiare gli oneri; fornisce altresì delucidazioni in ordine all'ammontare del premio incentivante.

Il sottosegretario Pavan, dopo aver ricordato che il Tesoro aveva già espresso un parere favorevole sul provvedimento in esame, dichiara di non avere nulla da osservare, riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti sul problema, di carattere metodologico generale, relativo all'utilizzo dei capitoli ordinari delle Aziende autonome.

Dopo che il presidente Andreatta ha sottolineato l'opportunità di esaminare in via generale tale importante questione, il senatore Bollini fa osservare che il capitolo 191 dell'Amministrazione dei monopoli, (che viene utilizzato, come in altre precedenti occasioni, per fronteggiare spese di personale), risulta, in effetti, una sorta di fondo di riserva occulto dell'Amministrazione.

L'estensore designato, senatore Forte, dopo aver osservato che la copertura risulta sostanzialmente assicurata, propone l'emissione di un parere favorevole, pur sottolineando l'opportunità di una maggiore trasparenza nella costruzione del fabbisogno dei capitoli di bilancio; il presidente Andreatta propone quindi di includere nel parere l'osservazione circa l'utilizzo, per finalità diverse da quelle originarie, del capitolo 191 dell'Amministrazione dei monopoli, che viene così destinato a copertura di spese che l'Amministrazione stessa avrebbe

potuto prevedere all'atto della presentazione dei documenti di bilancio per il 1988, in modo da conteggiarle in un apposito fondo di riserva.

La Sottocommissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere favorevole, con l'osservazione testè svolta dal Presidente e con il rilievo in ordine alla mancata presentazione della relazione tecnica per gli oneri connessi all'articolo 2.

Deputati Romita ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, concernenti il personale della CONSOB (1094), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, senatore Forte, il quale fa presente che la copertura degli oneri recati dal provvedimento fa riferimento allo specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il triennio 1988-1990, con cui sono trasferiti i fondi alla CONSOB; a tale riguardo, il presupposto della emissione del parere favorevole, prosegue l'oratore, è che nessun incremento alle dotazioni della CONSOB sarà possibile nel triennio 1989-1991, in misura superiore al tasso di inflazione programmato per le spese correnti, con riferimento alla lievitazione degli oneri connessi all'aumento degli organici, disposto con il provvedimento stesso.

Dopo che il rappresentante del Tesoro ha dichiarato di non avere nulla da osservare, la Sottocommissione incarica l'estensore designato di trasmettere un parere favorevole, del tenore da lui proposto.

Taramelli ed altri: Modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (937)

(Parere alla 1ª Commissione)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Cortese.

Fa presente che il disegno di legge, che intende incrementare di 10 miliardi annui il contributo dello Stato alle imprese editoriali, utilizza, in difformità, l'accantonamento relativo alle modificazioni al regime delle risorse della CEE; ricorda quindi che è stato anche presentato un emendamento di proroga di contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale, per il quale non sembra predisposta alcuna clausola di copertura finanziaria.

Il sottosegretario per il tesoro Pavan esprime parere contrario sull'utilizzo in difformità dell'accantonamento in materia di regime delle risorse CEE, che funge da copertura degli oneri recati dal provvedimento, come pure esprime parere contrario sull'emendamento in quanto comporta maggiori oneri, per i quali non viene, allo stato, offerta copertura.

Il senatore Bollini osserva che i rilievi del Tesoro sono condivisibili sul piano formale, ma sottolinea l'opportunità di individuare comunque una soluzione di copertura per un provvedimento sul quale si sono realizzate ampie convergenze.

Dopo che il sottosegretario Pavan si è impegnato a effettuare ulteriori approfondimenti in ordine alla possibilità di copertura finanziaria del testo, la Sottocommissione decide di rinviare il seguito dell'esame.

Emendamenti al disegno di legge: Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego (989)

(Parere alla 1ª Commissione)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Cortese, il quale fa presente che si tratta di esprimere un parere su due emendamenti, di cui il primo in materia di collocamento fuori ruolo, al compimento del 65° anno di età, dei dirigenti generali, e il secondo, di iniziativa governativa, inteso a consentire l'inquadramento, anche in soprannumero, nella nona qualifica funzionale del personale della ex carriera direttiva che svolge attività tecnico-scientifiche di ricerca, con almeno cinque anni di effettivo servizio nelle funzioni; a tale ultimo riguardo, fa presente che l'emenda-

mento, che quantifica con precisione i relativi oneri, reca un'apposita clausola di copertura che fa riferimento all'accantonamento in materia di riforme del processo amministrativo.

Il sottosegretario per il tesoro Pavan, dopo aver espresso un orientamento sfavorevole sull'emendamento relativo al collocamento fuori ruolo dei dirigenti generali, in quanto comporta nuovi oneri senza la necessaria copertura finanziaria, dichiara che è opportuno effettuare ulteriori approfondimenti in ordine alla possibilità di utilizzo in difformità dell'accantonamento in materia di processo amministrativo, onde verificare gli effettivi tempi di presentazione dello specifico disegno di legge.

La Sottocommissione decide quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1986 sul commercio del grano e della Convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1° maggio al 30 giugno 1986 (773)

(Parere alla 3ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Cortese, in sostituzione dell'estensore designato, senatore Azzarà.

Illustrato il contenuto del disegno di legge di ratifica, fa presente che, quanto alla copertura finanziaria, occorre approfondire la possibilità che le risorse iscritte sul bilancio dell'AIMA siano effettivamente in grado di fronteggiare gli oneri connessi al provvedimento.

Dopo che il sottosegretario per il tesoro Pavan ha fornito assicurazioni in ordine alla capienza degli stanziamenti del bilancio dell'AIMA, utilizzati per fronteggiare gli oneri derivanti dal provvedimento, la Sottocommissione delibera di esprimere un parere favorevole.

Rifinanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo (945), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Cortese, in sostituzione dell'estensore designato, senatore Azzarà.

Illustrato il contenuto del provvedimento, si

sofferma sulle modalità di copertura che fanno riferimento allo specifico accantonamento, incluso nel fondo globale corrente della legge finanziaria 1987. Dopo aver dichiarato che si può considerare avvenuto l'effetto di «slittamento» di tale accantonamento, il presidente Cortese sottolinea l'opportunità di approfondire se si tratti di fronteggiare spese aventi strutturalmente carattere retroattivo, così come richiesto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge finanziaria 1988, sottolineando peraltro che, ad un primo esame, tale requisito sembrerebbe sussistere, trattandosi (come si può dedurre dalla formulazione dell'articolo 1), di far fronte a debiti pregressi.

Dopo che il rappresentante del Tesoro ha dichiarato di non avere alcuna osservazione, ha la parola il senatore Bollini, il quale dichiara, in primo luogo, di dissentire sulla possibilità di «slittamento» dell'accantonamento utilizzato a copertura, non essendo intervenuto in tempo il parere di una delle due Commissioni bilancio, che è, a suo avviso, da considerare necessario per l'effetto di «slittamento»; sottolinea, in secondo luogo, l'opportunità di approfondire la natura degli oneri recati dal provvedimento per verificare se si tratti di spese strutturalmente retroattive, così come richiesto dai nuovi documenti di bilancio.

L'estensore designato, presidente Cortese, sottolinea al riguardo l'opportunità di effettuare un approfondimento, in via generale, sulle modalità di «slittamento» degli accantonamenti di fondo globale, e di effettuare ulteriori verifiche in relazione ai problemi posti dal provvedimento in esame.

La Sottocommissione decide quindi di rinviare l'esame del provvedimento, per ulteriori approfondimenti in ordine al carattere retroattivo delle spese da fronteggiare.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986 (996), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Cortese, in sostituzione dell'estensore designato, senatore Azzarà.

Illustrato il contenuto del provvedimento, si sofferma sulle modalità di copertura finanziaria, che risulta pienamente assicurata dall'utilizzo, *pro quota*, dell'apposito accantonamento di fondo globale.

Dopo che il rappresentante del Tesoro ha dichiarato di non avere nulla da osservare, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite dell'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986 (997), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Cortese, in sostituzione dell'estensore designato, senatore Azzarà.

Illustrato il contenuto del provvedimento, con cui si istituisce un centro per l'assistenza all'infanzia a Firenze, si sofferma sulle modalità di copertura del provvedimento, che fanno riferimento sia allo specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro (relativo al fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo), sia, per la restante quota di 500 milioni, alla gestione della riserva del fondo lire UNRRA, sulla cui consistenza si tratta di avere dei chiarimenti.

Il rappresentante del Tesoro dichiara di non avere nulla da osservare sul provvedimento, sottolineando, in particolare, che la gestione UNRRA è dotata di risorse finanziarie sufficienti a fronteggiare l'onere indicato.

Al senatore Bollini, che chiede poi maggiori informazioni sulle effettive risorse disponibili su tale gestione, il sottosegretario Pavan replica impegnandosi a fornire, quanto prima, le richieste informazioni.

Dopo che il senatore Forte ha sottolineato l'opportunità di valutare caso per caso quando sia necessario richiedere la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, la Sottocommissione delibera di esprimere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 12 settembre 1985, modificativo dell'Accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del traffico ferroviario di frontiera, così come già modificato dall'Accordo del 27 agosto 1980 (620)

(Parere alla 3^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Cortese, in sostituzione dell'estensore designato, senatore Azzarà.

Illustrato il contenuto del provvedimento, sottolinea che, ad un primo esame, esso non sembrerebbe comportare riflessi finanziari a carico dell'Erario.

Dopo che il sottosegretario Pavan ha dichiarato di concordare con la valutazione del relatore, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole sul provvedimento.

La seduta termina alle ore 10,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mora, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

Emo Capodilista ed altri: Disciplina fiscale dell'agriturismo (970): *parere favorevole.*

alla 13^a Commissione:

Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990 (572): *rinvio dell'emissione del parere.*

**TERRITORIO, AMBIENTE
BENI AMBIENTALI (13^a)**

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pagani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988 (1052): *parere favorevole con osservazioni.*

ERRATA CORRIGE

Nel 154° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 15 giugno 1988, seduta della 10^a Commissione permanente (Industria), a pagina 32, seconda colonna, le righe trentasettesima e trentottesima si intendono soppresse.